

5) per gli strumenti finanziari derivati di cui alla lettera f) della premessa, all'“equivalente creditizio” determinato secondo le modalità indicate nell'Allegato E.

Ai fini del calcolo delle differenze di cui ai precedenti punti 2) e 3), gli interessi maturati sono da includere nel calcolo del valore di mercato dei titoli nonché dell'importo del finanziamento concesso o ottenuto e delle garanzie.

### **3. Copertura patrimoniale per il rischio di controparte**

La copertura patrimoniale è determinata:

- 1) applicando all'esposizione determinata ai sensi del paragrafo 2 i fattori di ponderazione dei rischi relativi alle pertinenti controparti, tenendo conto delle eventuali garanzie ricevute, secondo le medesime modalità adottate ai fini della ponderazione delle attività soggette al rischio di credito (cfr. Allegato F);
- 2) moltiplicando l'esposizione ponderata per il coefficiente dell'otto per cento.

*Sezione V*  
*Rischio di Credito*

**1. Premessa**

Il rischio di credito esprime il rischio di perdita per inadempimento dei debitori relativo alle attività di rischio, in bilancio e fuori bilancio, diverse da quelle che attengono al portafoglio non immobilizzato. Non costituiscono attività di rischio le attività dedotte dal patrimonio di vigilanza.

**2. Copertura patrimoniale per il rischio di credito**

La copertura patrimoniale a fronte del rischio di credito è determinata:

- 1) applicando alle attività di rischio, come individuate nel successivo paragrafo 3, i fattori di ponderazione dei rischi relativi alle pertinenti controparti debentrici, tenendo conto delle eventuali garanzie ricevute (cfr. Allegato F);
- 2) moltiplicando le attività di rischio ponderate per il coefficiente dell'otto per cento.

**3. Attività di rischio**

Rientrano tra le attività di rischio soggette alla copertura patrimoniale per il rischio di credito:

- le posizioni in strumenti finanziari che fanno parte del portafoglio immobilizzato;
- le esposizioni derivanti da diritti, commissioni, interessi, dividendi e depositi di garanzia inerenti contratti futures o a premio trattati su mercati ufficiali connesse con voci del portafoglio immobilizzato;
- le esposizioni derivanti dalle operazioni di “pronti contro termine” attive e di prestito titoli concluse al di fuori dell’attività di negoziazione per conto proprio (cfr. successivo paragrafo 3.1.);
- ogni altra attività non dedotta dal patrimonio di vigilanza (valori in cassa, finanziamenti erogati, diritti non riscossi, commissioni da ricevere, ratei attivi,...) connessa a voci diverse da quelle comprese nel portafoglio non immobilizzato.

Rientrano inoltre tra le attività di rischio ai fini del rischio di credito, per un ammontare pari al loro “equivalente creditizio” (cfr. successivo paragrafo 3.2.), le esposizioni derivanti da operazioni “fuori bilancio” connesse a voci diverse da quelle comprese nel portafoglio non immobilizzato. Non costituiscono attività di rischio:

- gli strumenti finanziari da consegnare per operazioni da regolare;
- le proposte di vendita di strumenti finanziari;
- i depositi e i finanziamenti da ricevere;
- i depositi e i finanziamenti da effettuare, nonché gli altri strumenti finanziari da ricevere per operazioni da regolare nel caso in cui costituiscano rinnovi di rapporti finanziari in essere.

Dalle attività di rischio ponderate viene dedotta la parte dei fondi rischi non computata nel patrimonio supplementare di secondo livello (cfr. Sezione XI, paragrafo 3.2).

### 3.1. *Pronti contro termine e operazioni di prestito titoli concluse al di fuori dell'attività di negoziazione per conto proprio*

Le operazioni pronti contro termine attive sono trattate alla stregua di crediti garantiti da titoli. Pertanto, dette operazioni sono computate tra le attività di rischio per un importo pari all'operazione di acquisto a pronti aumentato degli interessi maturati ove questi non siano computati tra i ratei attivi. Nella ponderazione dell'esposizione si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei titoli ricevuti in garanzia secondo le modalità previste nell'Allegato F.

Le operazioni di prestito titoli sono attività di rischio assistite da garanzia. Pertanto il coefficiente per il rischio creditizio si applica:

- per i titoli dati in prestito, alla differenza – se positiva – tra il valore dei titoli medesimi e quello della garanzia ricevuta;
- per i titoli ricevuti in prestito, alla differenza – se positiva – tra il valore della garanzia rilasciata e il valore dei titoli.

### 3.2. *Equivalente creditizio delle operazioni “fuori bilancio”*

Le operazioni “fuori bilancio” sono costituite dalle garanzie rilasciate e impegni assunti e dagli strumenti finanziari derivati.

L'equivalente creditizio delle operazioni “fuori bilancio” è determinato:

1. per quanto riguarda le garanzie rilasciate e gli impegni assunti, moltiplicando il valore nominale delle singole operazioni per un fattore di conversione che tiene conto della probabilità che a fronte dell'operazione si determini una esposizione creditizia per cassa di cui viene stimata l'entità. Nella tavola 5 è riportata la classificazione delle garanzie e degli impegni in funzione del livello di rischio attribuito (“pieno”, “medio” o “basso”);
2. per quanto riguarda gli strumenti finanziari derivati, secondo le stesse metodologie descritte nell'Allegato E, utilizzate per determinare le esposizioni su strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (OTC) connesse a voci del portafoglio non immobilizzato e sottoposte al rischio di controparte.

**Tavola 5 – Fattori di conversione**

	FATTORI DI CONVERSIONE
<p>GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI CON “RISCHIO BASSO”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• impegni a fornire garanzie di durata originaria non superiore ad a un anno</li> </ul>	0%
<p>GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI CON “RISCHIO MEDIO”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prestazioni di cauzioni</li> <li>• attività cedute con obbligo di riacquisto su richiesta del cessionario</li> <li>• facilitazioni in appoggio all’emissione di titoli (N.I.F. e R.U.F.)</li> <li>• lettere di credito “stand-by” irrevocabili che non assumano il carattere di sostituti del credito</li> <li>• “put options” emesse concernenti titoli e altri strumenti finanziari diversi dalle valute</li> </ul>	50%
<p>GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI CON “RISCHIO PIENO”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• garanzie rilasciate e impegni irrevocabili assunti nell’esercizio dei servizi di negoziazione per conto terzi nonché di raccolta di ordini o mediazione</li> <li>• garanzie con carattere di sostituti del credito</li> <li>• lettere di credito “stand-by” irrevocabili che assumano il carattere di sostituti del credito</li> <li>• impegni di acquisto a pronti e a termine di titoli e di altri strumenti finanziari diversi dalle valute</li> <li>• depositi (e finanziamenti) a pronti e a termine da effettuare</li> <li>• parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti</li> <li>• altri impegni di finanziamento ad utilizzo certo</li> <li>• partite in sofferenza</li> </ul>	100%

*Sezione VI*  
*Rischio di cambio*

## **1. Premessa**

Il rischio di cambio esprime l'esposizione della SIM alle oscillazioni dei corsi delle valute e del prezzo dell'oro.

Sono da assimilare ai rapporti in valuta le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione collegate all'andamento dei tassi di cambio con una determinata valuta e le posizioni in oro e strumenti derivati sull'oro.

Ai fini del calcolo della copertura patrimoniale per il rischio di cambio rileva la somma delle posizioni creditorie e debitorie nette in ciascuna valuta, esclusa quella nazionale e della posizione netta in oro (*“posizione netta aperta in cambi”*).

Sono escluse dalla presente disciplina le SIM la cui *“posizione netta aperta in cambi”* è contenuta entro il due per cento del patrimonio di vigilanza.

## **2. Posizione netta aperta in cambi**

La *“posizione netta aperta in cambi”* è determinata:

- 1) calcolando la posizione netta in ciascuna valuta (cfr. paragrafo 2.1) nonché quella in oro;
- 2) convertendo in valuta nazionale le posizioni nette sulla base del tasso di cambio a pronti corrente ovvero del prezzo a pronti dell'oro;
- 3) sommando separatamente tutte le posizioni nette creditorie e tutte le posizioni nette debitorie relative a ciascuna valuta;
- 4) sommando la posizione netta in oro al maggior valore tra la somma delle posizioni nette creditorie e la somma delle posizioni nette debitorie di cui al punto 3).

Il totale di cui al punto 4) costituisce la *“posizione netta aperta in cambi”*.

Nel calcolo della posizione netta aperta in cambi le valute per le quali la somma di tutte le attività e passività, comprese le operazioni «fuori bilancio», non supera il 2 per cento del complesso delle attività e delle passività in valuta della SIM, comprese le operazioni «fuori bilancio», sono convertite in valuta nazionale e aggregate fra loro come se si trattasse di un'unica valuta (*“valute residuali”*).

Non devono essere computate nel calcolo della posizione netta aperta in cambi:

- a) le operazioni a termine di acquisto o vendita di titoli in valuta con regolamento nella valuta di denominazione del titolo;
- b) le attività che costituiscono elementi negativi del patrimonio di vigilanza;
- c) le partecipazioni.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) non sono operate nei casi in cui si tratti di operazioni o attività coperte globalmente o specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine.

## 2.1 *Determinazione delle posizioni in valuta*

Le posizioni creditorie e debitorie lorde sono costituite dalla somma di tutte le attività e di tutte le passività espresse in valuta, ivi comprese le operazioni “fuori bilancio”.

Gli acquisti di futures su valuta e sull'oro sono considerati posizioni creditorie, le vendite posizioni debitorie.

Fatto salvo quanto previsto dalla Sezione X circa il trattamento delle opzioni:

- l'acquisto di una opzione call e la vendita di una opzione put sono equiparate a posizioni creditorie su valuta;
- la vendita di una opzione call e l'acquisto di una opzione put sono equiparate a posizioni debitorie su valuta.

I contratti a termine che prevedono lo scambio di valuta contro valuta sono equiparati alla combinazione di una posizione creditoria sulla valuta da ricevere e una posizione debitoria sulla valuta da consegnare.

La posizione netta (creditoria o debitoria) in ciascuna valuta è determinata dalla differenza tra la posizione lorda creditoria e debitoria.

La posizione netta in oro è determinata dalla differenza tra la posizione lorda creditoria e debitoria.

Le attività e le passività indicizzate al tasso di cambio di un paniere di valute sono scomposte nelle diverse valute proporzionalmente al peso di ciascuna valuta nel paniere di riferimento.

## **3. Copertura patrimoniale per il rischio di cambio**

La copertura patrimoniale richiesta per il rischio di cambio è determinata applicando alla posizione netta aperta in cambi il coefficiente dell'8 per cento.

Per uno schema di sintesi relativo alla determinazione della copertura patrimoniale per il rischio di cambio si veda l'Allegato G.

*Sezione VII*  
*Concentrazione dei rischi*

## 1. Premessa

La presente disciplina è diretta a limitare i rischi di instabilità delle SIM connessi a esposizioni di importo rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza.

Sono stabiliti limiti con riferimento sia all'entità dei rischi nei confronti della singola controparte, sia all'ammontare complessivo delle esposizioni di maggiore importo: la disciplina sui grandi rischi si propone, sotto il primo profilo, di limitare la potenziale perdita massima che la SIM potrebbe subire in caso di insolvenza di una singola controparte; sotto il secondo, di mantenere un soddisfacente grado di frazionamento del rischio di natura creditizia.

I limiti, commisurati al patrimonio di vigilanza, riguardano i rischi assunti a qualunque titolo nei confronti della medesima controparte (titoli emessi detenuti in portafoglio, esposizione per operazioni su strumenti derivati, finanziamenti erogati, ecc.).

La disciplina prevede, inoltre, che i rischi nei confronti di singoli clienti della medesima SIM siano considerati unitariamente qualora tra i clienti stessi sussistano connessioni di carattere giuridico o economico.

Al fine di preservare una sana e prudente gestione, limiti più stringenti sono previsti nei confronti dei soggetti che detengono partecipazioni rilevanti nel capitale della SIM nonché delle società nelle quali la SIM possiede quote significative del capitale.

Il rispetto dei limiti quantitativi previsti in materia di concentrazione dei rischi non elimina gli effetti dell'eventuale insolvenza dei maggiori clienti sull'equilibrio patrimoniale della SIM. È quindi importante procedere con particolare cautela nell'assunzione di esposizioni di importo rilevante, valutando con rigore il merito creditizio e seguendo con attenzione l'andamento economico dei clienti.

In mancanza di adeguate strutture per la selezione e il controllo della maggiore clientela, la Banca d'Italia si riserva di fissare limiti più stringenti di quelli previsti in via generale.

## 2. Definizioni

Ai fini della presente Sezione si intendono:

- a) per "*cliente*", il singolo soggetto ovvero il "gruppo di clienti connessi" nei cui confronti vengono assunti rischi, inclusi le banche, gli organismi internazionali e gli Stati;
- b) per "*gruppo di clienti connessi*", due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto:
  - uno di essi ha un potere di controllo sull'altro o sugli altri (connessione "giuridica");ovvero,
  - indipendentemente dall'esistenza di rapporti di controllo di cui al precedente alinea, esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con

tutta probabilità, se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare difficoltà di rimborso dei debiti (connessione "economica");

- c) per "*esposizione del portafoglio non immobilizzato*", la somma di tutte le esposizioni nei confronti di un cliente costituite:
- dalla somma delle posizioni nette lunghe, determinate ai sensi della Sezione II, in ciascuno degli strumenti emessi dal cliente o dal gruppo di clienti connessi in questione, che fanno parte del portafoglio non immobilizzato;
  - dalle esposizioni relative al rischio di regolamento di cui alla Sezione III e al rischio di controparte di cui alla Sezione IV;
- d) per "*esposizione totale*", l'esposizione del portafoglio non immobilizzato e la somma di tutte le attività di rischio per cassa – ivi compresi i finanziamenti, le partecipazioni, i titoli, i prestiti subordinati – e "fuori bilancio" nei confronti di un cliente, determinate con le stesse modalità utilizzate per le attività di rischio soggette al rischio di credito (cfr. Allegato H);
- e) per "*posizione di rischio*", l'esposizione totale ponderata secondo le regole indicate nell'Allegato F, in considerazione della natura della controparte debitrice e delle eventuali garanzie acquisite;
- f) per "*grandi rischi*", le posizioni di rischio di importo pari o superiore al 10 per cento del patrimonio di vigilanza;
- g) per "*soggetti collegati*":
- l'"azionista rilevante", vale a dire il soggetto che, in via diretta o indiretta, detiene almeno il 15 per cento del capitale sociale, o comunque il controllo, dell'ente o della società capogruppo del gruppo bancario di appartenenza;
- ovvero,
- le "società partecipate in misura rilevante", vale a dire le società partecipate dall'ente in misura non inferiore al 20 per cento del capitale o comunque controllate.

### **3. Calcolo dell'esposizione totale e della posizione di rischio**

Nella determinazione dell'esposizione totale nei confronti di un singolo cliente o di un gruppo di clienti connessi, le attività a rischio sono valorizzate con i seguenti criteri:

- a) le esposizioni relative ai crediti per cassa, alle attività diverse da quelle di negoziazione per conto proprio e di collocamento, al portafoglio immobilizzato (ivi comprese le componenti reddituali connesse) nonché alle garanzie rilasciate e agli impegni sono computate al valore contabile;
- b) le esposizioni relative ai contratti derivati (ivi compresi quelli riconducibili al portafoglio immobilizzato) sono computate al valore dato dall'equivalente creditizio calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato E;
- c) le posizioni nette relative al portafoglio non immobilizzato sono determinate seguendo le modalità indicate nella Sezione II. A tal fine:



- alle posizioni rivenienti da operazioni di collocamento si applicano i coefficienti di riduzione previsti dalla Sezione II, paragrafo 2.5, del presente Capitolo;
  - le posizioni nette sono valorizzate applicando i criteri di valutazione di cui alla Sezione II, paragrafo 2.4, del presente Capitolo;
- d) le esposizioni relative ai rischi di regolamento e controparte sono determinate con le modalità indicate nelle Sezioni III e IV del presente Capitolo.

L'esposizione totale nei confronti di un singolo cliente (gruppo di clienti connessi), ponderata sulla base dei criteri riportati nell'Allegato F, corrisponde alla posizione di rischio verso il medesimo cliente (gruppo di clienti connessi).

Si precisa che non rappresentano posizioni di rischio, ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi, le quote o azioni di o.i.c.r. rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia (cc.dd. "armonizzati"). Rientrano invece tra le posizioni di rischio le quote o azioni di o.i.c.r. non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia (cc.dd. "non armonizzati"), sulla base dei seguenti criteri:

- ai fini della ponderazione di cui all'Allegato F, le quote o azioni vanno assimilate a titoli della categoria più rischiosa tra quelle acquisibili dall'o.i.c.r. sulla base del relativo regolamento di gestione o documento costitutivo;
- le quote di fondi diversi, anche se gestiti dalla medesima società, non devono essere cumulate tra loro né sommate all'eventuale esposizione nei confronti della società di gestione.

#### **4. Disciplina dei grandi rischi**

L'ammontare complessivo dei grandi rischi va contenuto entro il limite globale di otto volte il patrimonio di vigilanza.

Ciascuna posizione di rischio va contenuta entro il limite individuale del 25 per cento del patrimonio di vigilanza.

Il limite individuale è ridotto al 20 per cento quando il cliente è un soggetto collegato.

Le SIM appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata da parte della Banca d'Italia non sono soggette ai limiti sopra indicati ma unicamente ad un limite individuale pari al 40% del patrimonio di vigilanza.

I limiti non si applicano ai rapporti intercorrenti tra società appartenenti al medesimo gruppo sottoposto a vigilanza consolidata da parte della Banca d'Italia.

#### **5. Disciplina delle esposizioni "fuori portafoglio non immobilizzato"**

Le posizioni di rischio relative alle sole esposizioni diverse da quelle del portafoglio non immobilizzato non possono mai eccedere i limiti di cui sopra, calcolati utilizzando come denominatore il "patrimonio rettificato di secondo livello" (cfr. Sezione XI).

## **6. Superamento dei limiti di concentrazione e copertura patrimoniale aggiuntiva**

Fatto salvo quanto previsto dal precedente paragrafo 5, i limiti di concentrazione possono essere superati a condizione che:

- il superamento sia dovuto esclusivamente a posizioni di rischio relative ad esposizioni del portafoglio non immobilizzato;
- qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento, l'esposizione del portafoglio non immobilizzato non superi cinque volte il patrimonio di vigilanza;
- qualora siano trascorsi oltre 10 giorni, il complesso dei superamenti di cui si tratta sia contenuto entro sei volte il patrimonio di vigilanza.

Per ciascun superamento di cui sopra è richiesta una copertura patrimoniale aggiuntiva calcolata secondo quanto riportato nell'Allegato H.

*Sezione VIII*  
*Rischio sulle posizioni in merci*

**1. Premessa e definizioni**

Le SIM sono tenute a mantenere un apposito requisito patrimoniale a fronte del rischio di perdite sulle eventuali posizioni in merci.

Il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio non coperti da altre disposizioni della presente Sezione sono inclusi nel calcolo del rischio generale su titoli di debito negoziati e nel calcolo del rischio di cambio.

Ai fini della presente Sezione, si definiscono:

- “*posizioni in merci*”, le operazioni in merci nonché gli strumenti finanziari derivati su merci (*future, swap, contratti a premio o warrant*). Ciascuna posizione in merci è espressa in unità di misura standard;
- “*posizioni nella stessa merce*”, le posizioni in diverse sottocategorie di merci ove queste siano consegnabili l’una per l’altra e le posizioni in merci simili nel caso in cui tra esse vi sia uno stretto rapporto di sostituibilità e possa essere inequivocabilmente comprovata una correlazione minima dello 0,9 tra i movimenti di prezzo per un periodo minimo di un anno;
- “*posizione in merci compensata nella stessa fascia*”, il minore dei due importi relativi a una posizione debitoria e a una posizione creditoria nella stessa fascia di scadenza;
- “*posizione in merci non compensata di una stessa fascia*”, la posizione, lunga o corta, che residua dalla compensazione effettuata in una determinata fascia di scadenza;
- “*posizione in merci compensata tra due fasce di scadenza*”, la posizione non compensata in merci di una stessa fascia che è compensata dalla posizione contraria non compensata in merci di una fascia di scadenza successiva;
- “*posizioni in merci non compensate residue*”, le posizioni non compensate in merci di una stessa fascia che non possono essere compensate con una posizione non compensata di segno contrario in una fascia di scadenza successiva.

Si rammenta che le posizioni in oro o in strumenti derivati sull’oro sono soggette al rischio di cambio e alle disposizioni contenute nella Sezione VI.

## 2. Regole di carattere generale

Le SIM calcolano la copertura patrimoniale richiesta per il rischio sulle posizioni in merci utilizzando alternativamente il metodo basato sulle fasce di scadenza ovvero il metodo semplificato secondo le indicazioni illustrate nel successivo paragrafo 3.

La scelta di adottare il metodo basato sulle fasce di scadenza è irreversibile e la SIM non può tornare a utilizzare il metodo semplificato.

Se la posizione debitoria in una merce ha scadenza anteriore a quella della posizione creditoria, le SIM devono cautelarsi anche nei confronti del rischio di carenza di liquidità che potrebbe essere presente in taluni mercati.

La SIM che trasferisce merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci in un'operazione di vendita con patto di riacquisto o nell'ambito di un accordo di concessione di merci in prestito, include dette merci nel calcolo della sua posizione patrimoniale.

Le SIM che assumono posizioni in merci segnalano immediatamente alla Banca d'Italia i casi in cui le loro controparti in operazioni di vendita con patto di riacquisto o di concessione e assunzione di titoli e merci in prestito non adempiono i loro obblighi.

### 2.1. *Imputazione alle posizioni di particolari contratti derivati su merci*

Ai fini della misurazione del rischio su merci, i futures su merci e gli impegni a termine di acquisto o vendita di singole merci sono considerati sotto forma di importi nozionali quantificati nell'unità di misura standard. La scadenza viene assegnata in funzione della data di consegna.

Uno swap su merci in cui la SIM riceve (paga) un prezzo fisso e paga (riceve) il prezzo corrente di mercato, è equiparato nel metodo basato su fasce di scadenza ad una serie di posizioni equivalenti all'importo nozionale del contratto; a ciascun pagamento dello swap deve corrispondere una posizione iscritta nella pertinente casella dello scadenziario (cfr. Tavola 6). Le posizioni sono creditorie se la SIM corrisponde un prezzo fisso e riceve un prezzo variabile e debitorie se la SIM riceve un prezzo fisso e corrisponde un prezzo variabile.

Gli swaps su merci le cui componenti siano costituite da merci diverse, sono riportati nel pertinente prospetto ai fini dell'applicazione del metodo basato sulle fasce di scadenza.

I contratti a premio su merci o su strumenti derivati su merci sono equiparati a posizioni di valore pari a quelle dello strumento sottostante a cui il contratto a premio si riferisce, fatto salvo quanto previsto dalla Sezione X in materia di trattamento delle opzioni. Queste posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto nelle identiche merci o negli identici strumenti derivati su merci sottostanti.

### 3. Calcolo del requisito patrimoniale

#### 3.1. Metodo basato sulle fasce di scadenza

La SIM che intende calcolare il requisito patrimoniale secondo il metodo basato sulle fasce di scadenza ne dà comunicazione alla Banca d'Italia.

Il calcolo va eseguito distintamente per ciascuna merce (cfr. successiva Tavola 6). Tutte le posizioni nella stessa merce, moltiplicate per il prezzo a pronti della merce, sono imputate alle pertinenti fasce di scadenza.

Può essere imputato alla pertinente fascia di scadenza su base netta il saldo tra le posizioni debitorie e creditorie nella stessa merce, a condizione che queste ultime siano posizioni in contratti aventi la stessa data di scadenza ovvero siano posizioni in contratti - negoziati su mercati con date di consegna giornaliere - aventi date di scadenza distanti tra loro non più di dieci giorni.

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio per ciascuna merce risulta, in base alla pertinente fascia di scadenza, dalla somma dei seguenti elementi:

- i. la somma delle posizioni compensate in ciascuna fascia di scadenza moltiplicate per il coefficiente di spread del 1,50 per cento (cfr. colonna 2 della tavola 6);
- ii. la posizione compensata fra due diverse fasce di scadenza per ciascuna fascia in cui venga riportata una posizione non compensata, moltiplicata per lo 0,6 per cento (coefficiente di riporto);
- iii. le posizioni non compensate residue, moltiplicate per il 15 per cento (coefficiente secco).

I requisiti patrimoniali complessivi della SIM per i rischi inerenti alle merci risultano dalla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per ciascuna merce secondo le modalità sopra descritte.

**Tavola 6 – Rischio sulle posizioni in merci**

Fascia di scadenza (1)	Coefficiente di spread (in %) (2)
0 <= 1 mese	1,50
> 1 <= 3 mesi	1,50
> 3 <= 6 mesi	1,50
> 6 <= 12 mesi	1,50
> 1 <= 2 anni	1,50
> 2 <= 3 anni	1,50
> 3 anni	1,50

#### 3.2. Metodo semplificato

La SIM che adotta il metodo semplificato rispetta per ogni merce un requisito patrimoniale pari alla somma dei seguenti elementi:

- a) il 15 per cento della posizione netta, creditoria o debitoria, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce;
- b) il 3 per cento della posizione lorda, creditoria o debitoria, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce.

Per posizione netta (lorda) si intende la differenza (somma) tra la posizione creditoria e debitoria della SIM nella stessa merce.

Il requisito patrimoniale complessivo della SIM per i rischi inerenti alle merci risulta dalla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per ciascuna merce secondo quanto previsto ai punti sub a) e b).

**1. Copertura patrimoniale a fronte degli “altri rischi”**

Sui costi operativi fissi risultanti dal bilancio dell’ultimo esercizio si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento. La Banca d’Italia ha facoltà di ridurre tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell’attività rispetto all’esercizio precedente.

I costi operativi fissi, ove nella nota integrativa nel bilancio non ne siano dettagliatamente indicati gli importi e i criteri seguiti per la loro determinazione, sono rappresentati dalla somma delle voci “80. Spese amministrative” e “110. Altri oneri di gestione” dello schema di conto economico individuale di cui alle disposizioni in materia di bilancio di esercizio.

Nel primo esercizio di attività si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento dei costi operativi fissi previsti nel bilancio di previsione annuale.

*Sezione X*  
*Trattamento delle opzioni*

## 1. Premessa

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi di mercato uno specifico trattamento va riservato alle opzioni. Le opzioni, infatti, sono prodotti derivati il cui rischio di prezzo è difficilmente misurabile, tenuto conto degli errori che si commettono applicando ad esse strumenti di tipo lineare.

Le SIM possono utilizzare per il trattamento delle opzioni uno dei seguenti metodi alternativi:

- 1) approccio semplificato;
- 2) metodo *delta-plus*.

L'approccio semplificato può essere seguito solo dalle SIM che trattano esclusivamente opzioni acquistate.

Negli altri casi le SIM devono adottare il metodo *delta-plus* e calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio specifico separatamente, moltiplicando la posizione ponderata per il *delta* di ciascuna opzione (cfr. paragrafo 3.1) per i fattori di rischio specifico stabiliti nella Sezione II, paragrafi 5 e 7.

Le coperture patrimoniali così ottenute si aggiungono ai requisiti patrimoniali per la corrispondente categoria di rischio, vale a dire: di posizione su titoli di debito e di capitale (cfr. Sezione II), di cambio (cfr. Sezione VI) e di posizione su merci (cfr. Sezione VIII). In particolare:

- nel caso in cui una SIM adotti l'approccio semplificato le opzioni vanno escluse dal calcolo del rischio di posizione (generico e specifico) sui titoli di debito e di capitale, del rischio di cambio e del rischio di posizione su merci: il requisito patrimoniale per l'operatività in opzioni, calcolato in base a tale metodo, si aggiunge a quelli indicati sopra;
- nel caso in cui una SIM adotti il metodo *delta-plus* le opzioni vanno incluse in base alla posizione ponderata per il *delta* all'interno del calcolo di ognuno dei requisiti patrimoniali di cui sopra. I requisiti patrimoniali per tener conto dei rischi "gamma" e "vega" si calcolano a parte (cfr. paragrafo 3.3).

Inoltre, le SIM con rilevante operatività in opzioni tengono sotto controllo gli altri rischi connessi a tale operatività, per i quali non sono previsti requisiti patrimoniali. Si rammentano, in particolare, il rischio *rho*, dato dalla variazione relativa del valore dell'opzione rispetto al tasso di interesse, e il rischio *theta*, dato dalla variazione relativa del valore dell'opzione in funzione del tempo.

Le SIM comunicano preventivamente alla Banca d'Italia il metodo prescelto nel trattamento delle opzioni.

## 2. Approccio semplificato

Nell'approccio semplificato le posizioni in opzioni e nei connessi strumenti sottostanti, a pronti o a termine, sono assoggettate a requisiti patrimoniali calcolati separatamente che inglobano sia il rischio generico sia il rischio specifico.

Il requisito patrimoniale calcolato secondo tale approccio è il seguente:

- per le posizioni lunghe associate all'acquisto di opzioni *put* oppure per le posizioni corte associate all'acquisto di opzioni *call*, il requisito patrimoniale è pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio



specifico e di rischio generico di mercato per detto strumento, meno l'eventuale valore intrinseco positivo dell'opzione;

- per gli acquisti di opzioni *call* oppure per gli acquisti di opzioni *put*, il requisito patrimoniale è pari al minore tra i seguenti due importi:
  - 1) valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio specifico e di rischio generico di mercato per detto strumento;
  - 2) valore di mercato dell'opzione.

### 3. Metodo *delta-plus*

#### 3.1 Premessa

Il metodo *delta-plus* impiega i seguenti parametri di sensibilità relativi alle opzioni:

- *fattore delta*, che esprime il rapporto tra la variazione attesa del prezzo di un'opzione e la variazione unitaria di prezzo dell'attività finanziaria sottostante.

Il fattore *delta* approssima la probabilità di esercizio del contratto e viene determinato in base alla formula della derivata prima del valore corrente dell'opzione rispetto a quello dello strumento sottostante.

- *fattore gamma*, che esprime il tasso di variazione del *delta*;
- *fattore vega*, che esprime la sensibilità del valore di un'opzione al variare della volatilità di prezzo dell'attività sottostante.

Tali fattori sono calcolati sulla base delle metodologie indicate nell'Allegato I o secondo un modello di borsa omologato. Le SIM possono tuttavia utilizzare ulteriori metodologie, a condizione che queste ultime siano comunicate preventivamente alla Banca d'Italia.

Le SIM che adottano il metodo *delta-plus* devono iscrivere le opzioni come posizioni pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per il fattore *delta* (posizione ponderata per il *delta*). Tuttavia, poiché questo fattore non copre in misura sufficiente i rischi inerenti alle posizioni in opzioni, ai fini del computo del requisito patrimoniale totale le SIM devono calcolare anche il fattore *gamma* e il fattore *vega*.

I requisiti patrimoniali per il rischio specifico sono determinati separatamente moltiplicando la posizione ponderata per il *delta* di ciascuna opzione per i fattori di rischio specifico stabiliti nella Sezione II, paragrafi 5 e 7.

#### 3.2 Calcolo del requisito patrimoniale per il rischio generico del fattore *delta*

Il requisito patrimoniale per le posizioni ponderate per il *delta* relative ad opzioni su titoli di debito si calcola secondo una delle procedure descritte nella Sezione II, par. 4, dopo aver allocato le posizioni ponderate per il *delta* nelle fasce temporali indicate nell'Allegato B.

Il requisito patrimoniale per le opzioni su titoli di capitale e certificati di partecipazione in o.i.c.r. è calcolato sulle posizioni ponderate per il *delta* secondo lo schema indicato nella Sezione II, paragrafi 6 e 9.

Il requisito patrimoniale per le posizioni ponderate per il *delta* delle opzioni su posizioni in valuta si basa sul metodo descritto nella Sezione VI; quello per le posizioni ponderate per il *delta* delle opzioni su merci si basa su uno dei metodi indicati nella Sezione VIII.

Per gli altri derivati le SIM adottano un approccio a doppia entrata, con un'iscrizione in corrispondenza della data in cui il contratto sottostante ha effetto e una seconda iscrizione in corrispondenza della data in cui questo giunge a scadenza. Ad esempio, un'opzione *call* acquistata su un *future* di tasso di interesse a tre mesi per consegna a giugno sarà iscritta in aprile, in base al valore corretto per il *delta*, come una posizione lunga con una durata di 5 mesi e una posizione corta con una durata di 2 mesi. La stessa opzione emessa sarà riportata come una posizione lunga con una durata di 2 mesi e una posizione corta con una durata di 5 mesi.

Le SIM trattano gli strumenti a tasso variabile con *caps* o *floors* come una combinazione di titoli a tasso variabile e una serie di opzioni di tipo europeo. Ad esempio, il detentore di un'obbligazione triennale a tasso variabile indicizzata al LIBOR a 6 mesi con un *cap* del 15% considererà tale titolo come un titolo di debito con revisione di tasso a 6 mesi e una serie di 5 opzioni *call* emesse su un FRA con un tasso di riferimento del 15%, iscritta ciascuna con segno negativo in corrispondenza della data in cui il FRA sottostante acquista effetto e con segno positivo in corrispondenza della data in cui il FRA sottostante giunge a scadenza.

### 3.3 Calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio generico dei fattori gamma e vega

Le SIM calcolano separatamente il *gamma* e il *vega* per ogni posizione in opzioni, comprese quelle di copertura.

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il fattore *gamma*, per ogni singola opzione su ciascuno strumento sottostante è determinato un "impatto *gamma*" positivo o negativo.

Questi singoli "impatti *gamma*" sono sommati per dar luogo a un "impatto *gamma*" netto, positivo o negativo, per ogni strumento sottostante. Il requisito patrimoniale totale per il *gamma* è pari alla somma del valore assoluto degli "impatti *gamma*" netti negativi.

L'"impatto *gamma*" è calcolato secondo uno sviluppo in serie di Taylor:

$$\text{impatto gamma} = \frac{1}{2} * \text{gamma} * VU^2$$

dove VU, che rappresenta la variazione dello strumento sottostante, è calcolato come segue:

- per le opzioni connesse a operazioni su tassi di interesse, il valore di mercato del titolo sottostante o il capitale di riferimento del contratto è moltiplicato per i fattori di ponderazione della appropriata fascia temporale indicati nella Tavola 2, colonna (c) dell'Allegato B. Per le opzioni connesse a operazioni su tassi di interesse sono da considerare strumenti sottostanti uguali quelli che si riferiscono alla stessa valuta e che sono ricompresi nella medesima fascia temporale di cui alla Tavola 1 dell'Allegato B (<sup>1</sup>);
- per le opzioni su azioni e indici azionari e per le opzioni su valute e oro, il valore di mercato dello strumento sottostante è moltiplicato per 0,08. Per le opzioni su azioni e indici azionari sono da considerare strumenti sottostanti uguali quelli che si riferiscono al medesimo mercato nazionale; per le opzioni su valute e oro, sono da considerare strumenti sottostanti uguali ciascuna coppia di valute e oro;

---

<sup>1</sup> Le SIM che calcolano il requisito per il rischio generico su titoli di debito secondo il metodo della duration fanno riferimento alle fasce temporali relative ai titoli con cedola inferiore al 3%.

- per le opzioni su merci, il valore di mercato dello strumento sottostante è moltiplicato per 0,15. Per le opzioni su merci sono da considerare strumenti sottostanti uguali quelli che si riferiscono alla medesima merce (cfr. Sezione VIII, definizione di “posizione nella stessa merce”).

Il requisito patrimoniale per il rischio di volatilità è determinato moltiplicando la somma dei *vega* per tutte le opzioni sullo stesso strumento sottostante per una variazione proporzionale della volatilità pari a  $\pm 25\%$ . Il requisito patrimoniale totale per il rischio *vega* sarà pari alla somma del valore assoluto dei singoli requisiti calcolati per ciascuno strumento sottostante.

*Sezione XI*  
*Patrimonio di vigilanza*

**1. Premessa**

Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, secondo le disposizioni che seguono.

Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio, devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. L'importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

**2. Struttura del patrimonio di vigilanza**

*2.1. Patrimonio di base*

Il capitale versato, le riserve, escluse quelle di rivalutazione, e il fondo per rischi finanziari generali costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità primaria. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle azioni di propria emissione in portafoglio, delle attività immateriali, delle perdite di esercizi precedenti nonché delle perdite di rilevante entità verificatesi in comparti dell'attività aziendale diversi dalla negoziazione per conto proprio nell'esercizio in corso, costituisce il "patrimonio di base". Tale aggregato viene ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione.

Entro il limite del 15% possono rientrare nel patrimonio di base, previa approvazione della Banca d'Italia, gli strumenti innovativi di capitale (cfr. paragrafo 3.6).

*2.2. Patrimonio supplementare di secondo livello*

Le riserve di rivalutazione, gli strumenti innovativi di capitale non computati nel patrimonio di base, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, le passività subordinate con durata originaria non inferiore a 5 anni e i fondi rischi costituiscono, nei limiti e alle condizioni stabilite dal paragrafo 3, gli elementi patrimoniali di qualità secondaria. Il totale dei suddetti elementi costituisce il "patrimonio supplementare di secondo livello". Tale aggregato è computabile entro il limite massimo rappresentato dall'ammontare del patrimonio di base; tuttavia, le passività subordinate di cui sopra non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di base.

*2.3. Patrimonio rettificato di secondo livello*

Si definisce "patrimonio rettificato di secondo livello" l'aggregato costituito dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare di secondo livello, dedotte le componenti indicate alle lettere a) e b) del successivo paragrafo 2.5.

*2.4. Patrimonio supplementare di terzo livello*

Oltre agli elementi indicati nei paragrafi precedenti, evitando duplicazioni nel computo, sono inclusi nel patrimonio di vigilanza i seguenti elementi che costituiscono il "patrimonio supplementare di terzo livello":

a) per le SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, dei servizi di cui all'art. 1, comma 5 del Testo Unico, lettere a) e c) con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero

assunzione di garanzia, i proventi netti ovvero le perdite nette nonché le plusvalenze e le minusvalenze sul portafoglio non immobilizzato, dedotti gli eventuali oneri fiscali e gli ulteriori prevedibili oneri. Tale aggregato, che può assumere valore positivo o negativo, è computato senza alcuna limitazione nel patrimonio di vigilanza;

- b) per tutte le SIM, le passività subordinate con durata originaria non inferiore a 2 anni, nei limiti e alle condizioni stabilite dal paragrafo 3. Esse sono computabili al massimo entro il 150 per cento del patrimonio di base che residua dopo la copertura del requisito patrimoniale previsto dal coefficiente sul rischio di credito di cui alla Sezione VI. In particolari circostanze, previo consenso della Banca d'Italia, il limite di cui sopra può essere elevato al 250 per cento. In luogo delle passività subordinate di cui alla presente lettera, le SIM possono includere nel patrimonio supplementare di terzo livello un pari ammontare di elementi del patrimonio supplementare di secondo livello.

### 2.5. Elementi da dedurre

Dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e del patrimonio supplementare di secondo e di terzo livello si deducono:

- a) le partecipazioni possedute in banche, SIM e società finanziarie nonché le attività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione detenuti verso tali enti, secondo quanto riportato nel paragrafo 3. Le SIM rientranti in un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata non devono dedurre dal proprio patrimonio di vigilanza le partecipazioni detenute in banche, SIM e società finanziarie e consolidate nel patrimonio del gruppo di appartenenza;
- b) un importo pari al 50 per cento dell'ammontare delle minusvalenze nette sul portafoglio immobilizzato.

Inoltre, le SIM che non fanno parte di un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata deducono dal patrimonio di vigilanza le seguenti componenti non negoziabili dell'attivo patrimoniale:

1. beni mobili;
2. beni immobili ad esclusione degli immobili gravati da garanzia reale per finanziamenti ottenuti;
3. partecipazioni inclusi strumenti ibridi di patrimonializzazione e attività subordinate nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a);
4. crediti verso qualsiasi controparte con vita residua oltre 90 giorni, ad eccezione: di quelli rivenienti da operazioni di riporto attivo, di acquisto di titoli con patto di rivendita e di prestito di titoli; dei depositi versati presso casse di compensazione e garanzia a fronte di contratti *futures* e a premio stipulati in mercati ufficiali; dei crediti verso l'erario.

### 2.6. Patrimonio di vigilanza

L'importo ottenuto ai sensi dei paragrafi precedenti, di cui allo schema riportato nell'Allegato L, costituisce il patrimonio di vigilanza.

## 3. Trattamento di alcuni elementi utili ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza

Di seguito si indica, in generale, il trattamento di alcuni elementi utili ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza.

### 3.1. *Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate*

Previo benessere della Banca d'Italia, tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi – per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dall'intermediario emittente e ancora a sua disposizione – i seguenti elementi:

- a) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passività irredimibili e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia;
- b) le passività subordinate.

In entrambi i casi le passività possono essere emesse dalle SIM anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e non, e di altri titoli simili.

Per quanto concerne le caratteristiche degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate, le richieste di benessere alla Banca d'Italia nonché le possibilità di riacquisto da parte dell'emittente si rinvia all'Allegato M.

### 3.2. *Fondi rischi su crediti*

Rientrano nel patrimonio supplementare i fondi rischi su crediti destinati a fronteggiare rischi di credito soltanto eventuali e che non abbiano pertanto funzione rettificativa, per un ammontare non superiore all'1,25 per cento della somma:

- delle attività di rischio ponderate ai fini del rischio di controparte e del rischio di credito di cui rispettivamente alle Sezioni IV e VI;
- di un ammontare pari a 12,5 volte i requisiti patrimoniali per il rischio specifico su titoli di debito e su titoli di capitale e per il rischio di regolamento di cui rispettivamente alle Sezioni II e III.

In casi eccezionali, la Banca d'Italia può temporaneamente autorizzare la SIM a elevare tale percentuale sino al 2 per cento.

### 3.3. *Minusvalenze nette sul portafoglio immobilizzato*

Le plusvalenze e le minusvalenze implicite nel portafoglio immobilizzato si compensano tenendo conto degli eventuali contratti di copertura di titoli immobilizzati.

Qualora il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti segno positivo non occorre operare alcuna deduzione dal patrimonio di vigilanza.

Qualora il saldo complessivo risulti negativo, deve essere dedotto dal computo del patrimonio di vigilanza il 50 per cento del saldo medesimo (minusvalenza netta).

### 3.4. *Proventi/perdite e plus/minusvalenze sul portafoglio non immobilizzato*

Concorre alla determinazione del "patrimonio supplementare di terzo livello" la somma algebrica dei proventi e delle perdite nonché delle plusvalenze e delle minusvalenze sul portafoglio non immobilizzato, rilevati dall'inizio dell'esercizio successivo a quello il cui bilancio sia già stato approvato e derivanti da operazioni in bilancio e "fuori bilancio" concluse nell'ambito della prestazione dei servizi di negoziazione in conto proprio nonché su strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo o assunzione di garanzia svolti dalla SIM. Alla determinazione di tale voce concorrono le componenti reddituali positive o negative originate da operazioni su strumenti finanziari connesse con i citati servizi.

In caso di valore positivo, il suddetto aggregato è decurtato degli eventuali oneri fiscali, dell'ammontare stimato dei dividendi da distribuire a fine esercizio e di altri prevedibili oneri.

### 3.5. Partecipazioni

Dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e di quello supplementare sono dedotti:

- a) le partecipazioni in banche, SIM e società finanziarie superiori al 10 per cento del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso tali enti (<sup>1</sup>);
- b) le partecipazioni in banche, SIM e società finanziarie pari o inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso tali enti, diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), anche se non partecipati. Tali interessenze sono dedotte per la parte del loro ammontare complessivo che ecceda il 10 per cento del valore positivo del patrimonio di base e supplementare di secondo livello.

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate, indicate ai precedenti punti a) e b), sono dedotti se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti.

### 3.6. Strumenti innovativi di capitale

Gli strumenti innovativi di capitale (quali le *preference shares*) sono titoli emessi da controllate estere incluse nel gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata cui appartiene la SIM

La computabilità nel patrimonio di base degli strumenti innovativi di capitale, o di altri titoli della specie, è consentita solo in presenza di condizioni che garantiscano pienamente la stabilità della base patrimoniale della SIM. Tali condizioni sono le seguenti:

- a) la società bancaria o finanziaria emittente, inclusa nel gruppo, deve essere insediata in un paese della zona A;
- b) i titoli devono essere irredimibili. L'eventuale facoltà di rimborso da parte dell'emittente non può essere prevista prima che siano trascorsi 10 anni dall'emissione; il rimborso deve essere preventivamente autorizzato dalla Banca d'Italia;
- c) eventuali clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (c.d. *step-up*) non possono essere previste prima di 10 anni di vita del prestito; l'ammontare dello *step-up* non può eccedere i 100 punti base, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso;
- d) il contratto deve prevedere la possibilità di non corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli se, nell'esercizio precedente, la SIM che controlla direttamente o indirettamente la società emittente non ha avuto profitti distribuibili e/o non ha pagato dividendi agli azionisti, ordinari e di risparmio;
- e) gli interessi non possono essere cumulabili: qualora non siano pagati, il diritto alla remunerazione per la scadenza in questione è perso definitivamente;

---

<sup>1</sup> Vanno dedotte inoltre le partecipazioni in azioni nominative di società di investimento a capitale variabile (SICAV) superiori a 20.000 azioni, a condizione che la SICAV non sia inclusa nel perimetro di consolidamento del gruppo bancario di appartenenza a seguito di specifico provvedimento della Banca d'Italia.

- f) il contratto deve prevedere meccanismi di assorbimento delle perdite della SIM in base ai quali le somme raccolte con l'emissione di titoli vengano trasferite nella piena disponibilità della SIM medesima in caso di andamento sfavorevole della gestione;
- g) il contratto deve prevedere, inoltre, subordinatamente all'azzeramento per perdite delle azioni ordinarie e, eventualmente, delle azioni di risparmio della SIM, il definitivo venir meno del diritto alla remunerazione totale o parziale dei detentori dei titoli;
- h) in caso di liquidazione della SIM, i possessori dei titoli, privilegiati rispetto ai detentori di azioni ordinarie e di risparmio, devono essere subordinati a tutti gli altri creditori;
- i) vi sia un apposito contratto (*on-lending*) che determini il trasferimento delle somme raccolte alla SIM a condizioni analoghe a quelle previste per l'emissione.

La computabilità nel patrimonio di base individuale degli strumenti innovativi di capitale è autorizzata dalla Banca d'Italia dopo una valutazione caso per caso della rispondenza delle condizioni contrattuali ai requisiti descritti. La Banca d'Italia fa conoscere le proprie valutazioni entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Ai fini dell'autorizzazione la Banca d'Italia valuta l'ammontare dell'eventuale *step-up* e verifica la coerenza della distribuzione del capitale e dei rischi tra le diverse componenti del gruppo di appartenenza sottoposto a vigilanza su base consolidata.



CAPITOLO 3  
ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO  
*INDICE DEGLI ALLEGATI*

**ALLEGATO A**

SCHEMA DI SINTESI RELATIVO ALLE REGOLE DI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

**ALLEGATO B**

RISCHIO GENERICO DI POSIZIONE SU TITOLI DI DEBITO (1) METODO BASATO SULLA SCADENZA

RISCHIO GENERICO DI POSIZIONE SU TITOLI DI DEBITO (1) METODO BASATO SULLA SCADENZA (*SEGUE*)

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA TAVOLA 2

RISCHIO GENERICO DI POSIZIONE SU TITOLI DI DEBITO (2) METODO BASATO SULLA DURATA FINANZIARIA

**ALLEGATO C**

SOCIETÀ' DI "RATING" RICONOSCIUTE

**ALLEGATO D**

RISCHIO DI POSIZIONE SU TITOLI DI CAPITALE

**ALLEGATO E**

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEGLI "EQUIVALENTI CREDITIZI" DEI CONTRATTI DERIVATI NEGOZIATI AL DI FUORI DI MERCATI UFFICIALI (OTC)

**ALLEGATO F**

IL SISTEMA DELLE PONDERAZIONI

**ALLEGATO G**

RISCHIO DI CAMBIO

**ALLEGATO H**

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE CALCOLO DELLA COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA

**ALLEGATO I**

CALCOLO DEL FATTORE «DELTA»

**ALLEGATO L**

PATRIMONIO DI VIGILANZA

**ALLEGATO M**

STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE E PASSIVITÀ SUBORDINATE

**SCHEMA DI SINTESI RELATIVO ALLE  
REGOLE DI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE**

	REQUISITI PATRIMONIALI		PATRIMONIO DI VIGILANZA		ECCEDENZA (+)
	TIPO REQUISITO	IMPORTO (a)	COMPONENTE	IMPORTO (b)	FABBISOGNO (-) (c)=(b)-(a)
1	Requisito rischio di credito (*)		PATRIMONIO RETTIFICATO DI II° LIVELLO (1)		
2	Requisito rischio generico e specifico per titoli di debito (**)				
3	Requisito rischio generico e specifico per titoli di capitale (**)				
4	Requisito per parti di o.i.c.r. (**)				
5	Requisito per rischio di cambio (*)				
6	Requisito per rischio di regolamento (**)				
7	Requisito per rischio di controparte (**)				
8	Requisito aggiuntivo per rischio di concentrazione (**)				
9	Requisito per rischio sulle posizioni in merci (**)				
10	Opzioni				
11			RESIDUO LIBERO (2)		
12			PATRIMONIO SUPPL. DI III° LIV. (3)		
13	Requisito totale rischi di mercato (somma da 2 a 10, col. a)		TOTALE (righe 11+12, col. b)		
14	Requisito per altri rischi (*)		TOTALE PATRIMONIO (4)		

## NOTE

(\*) Il requisito è calcolato da tutte le SIM.

(\*\*) Il requisito è calcolato dalle sole SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, dei servizi di cui all'art. 1, comma 5 del T.U. lettere a) e c) con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia.

(1) A riga 1, colonna b, va indicato l'ammontare del "patrimonio rettificato di secondo livello" di cui alla riga 40 dell'allegato L.

(2) A riga 11, colonna b, va indicato l'importo di cui a riga 1, colonna c, con il pertinente segno algebrico.

(3) A riga 12, colonna b, va indicato il valore risultante dalla somma algebrica degli importi di cui alle righe 29 o 30 meno gli importi di cui alle righe 34 e 36 dell'allegato L.

(4) A riga 14, colonna b, va indicato il valore complessivo positivo del patrimonio di vigilanza di cui alla riga 38 dell'allegato L.

## RISCHIO GENERICO DI POSIZIONE SU TITOLI DI DEBITO

## (1) METODO BASATO SULLA SCADENZA

Tavola 1

VITA RESIDUA Fasce	TITOLI SENZA O CON CEDOLA INFERIORE AL 3%	TITOLI CON CEDOLA PARI O SUPERIORE AL 3%	POSIZIONI	
			Corte	Lunghe
1	0-1 mese	0-1 mese		
2	>1-3 mesi	>1-3 mesi		
3	>3-6 mesi	>3-6 mesi		
4	>6-12 mesi	>6-12 mesi		
5	>1-1,9 anni	>1-2 anni		
6	>1,9-2,8 anni	>2-3 anni		
7	>2,8-3,6 anni	>3-4 anni		
8	>3,6-4,3 anni	>4-5 anni		
9	>4,3-5,7 anni	>5-7 anni		
10	>5,7-7,3 anni	>7-10 anni		
11	>7,3-9,3 anni	>10-15 anni		
12	>9,3-10,6 anni	>15-20 anni		
13	>10,6-12 anni	>20 anni		
14	>12-20 anni			
15	>20 anni			

**RISCHIO GENERICO DI POSIZIONE SU TITOLI DI DEBITO**  
**(1) METODO BASATO SULLA SCADENZA (segue)**

**Tavola 2**

ZONE	FASCE DI VITA RESIDUA	ALL'INTERNO DELLA STESSA FASCIA									ALL'INTERNO DELLA STESSA ZONA				TRA ZONE DIVERSE							TOTALE (cc)=h+o+v+bb																
		POSIZIONI (1)		POND. (c)	POSIZIONI POND. CORTE LUNGHE		POSIZ. COMPENS. NELLE FASCE (f)	COEFF. PATRIM. (g)	COPERT. PATR. PER POSIZIONI COMPENSATE ALL'INTERNO DELLE FASCE (h)=fxg	POSIZ. RESIDUE CORTE LUNGHE		POSIZIONI COMPENSATE NELLE ZONE (m)	COEFF. PATRIM. (n)	COPERT. PATR. PER POSIZIONI COMPENSATE ALL'INTERNO DELLE ZONE (o) = m x n	POSIZ. RESIDUE CORTE LUNGHE			POSIZIONI COMPENSATE TRA ZONE 1 E 2 TRA ZONE 2 E 3 TRA ZONE 1 E 3			COEFF. (u)		COPERT. PATR. PER POSIZIONI COMPENSATE TRA ZONE (v) = r x u; s x u; t x u	POSIZ. NON COMPENS. (z)	COEFF. PATR. (aa)	COPERTURA PATRIM. PER POSIZ. NON COMPEN. (bb)=zxaa												
		(a)	(b)		(d)=axc	(e)=bxc				(i)	(l)				(p)	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)							(v)	(z)	(aa)	(bb)								
1	1			0,0000			0,1																															
	2			0,0020			0,1																															
	3			0,0040			0,1																															
	4			0,0070			0,1					0,4											0,4															
2	5			0,0125			0,1																															
	6			0,0175			0,1																															
	7			0,0225			0,1					0,3												0,4														
3	8			0,0275			0,1																															
	9			0,0325			0,1																															
	10			0,0375			0,1																															
	11			0,0450			0,1																															
	12			0,0525			0,1																															
	13			0,0600			0,1																															
	14			0,0800			0,1																															
	15			0,1250			0,1						0,3											1,5									1					
TOTALE																																						

(1) Dati risultanti dalla Tavola 1

## ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA TAVOLA 2

Per la compilazione dello Tavola 2 della pagina precedente, ai fini del calcolo della copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di posizione generico su titoli di debito secondo il metodo basato sulla scadenza, si procede nel modo seguente:

1. alla somma delle posizioni creditorie (colonna a) e a quella delle posizioni debitorie (colonna b) di ciascuna fascia si applicano le ponderazioni della colonna (c);
2. nell'ambito di ciascuna fascia si distinguono le posizioni compensate da quelle residue. Sulle posizioni compensate (colonna f) all'interno delle singole fasce si applica il coefficiente patrimoniale della colonna (g) e si determina così la copertura patrimoniale delle posizioni compensate all'interno di ciascuna fascia di scadenza (colonna h);
3. le posizioni residue di cui alle colonne (i) ed (l) in ciascuna fascia si compensano all'interno della rispettiva zona di appartenenza. Sulle posizioni compensate si applica il coefficiente patrimoniale della colonna (n) e si determina la copertura patrimoniale delle posizioni compensate all'interno di ciascuna zona (colonna o);
4. le posizioni residue di cui alle colonne (p) e (q) all'interno della prima zona si compensano con quelle della seconda zona. Le posizioni residue all'interno della terza zona si compensano con le posizioni non compensate all'interno della seconda zona. Le posizioni non compensate della prima e della terza zona si compensano tra loro;
5. sulle posizioni compensate tra le diverse zone si applicano i coefficienti della colonna (u) e si determina la copertura patrimoniale richiesta per le posizioni compensate tra zone diverse (colonna v);
6. sulle posizioni non compensate tra le diverse zone (colonna z) si applicano i coefficienti della colonna (aa) e si determina la copertura patrimoniale richiesta per le posizioni non compensate (colonna bb);
7. l'obbligo di copertura patrimoniale globale relativa al rischio generico è pari alla somma delle coperture di cui ai punti 2, 3, 5 e 6 (colonna cc).

## RISCHIO GENERICO DI POSIZIONE SU TITOLI DI DEBITO

### (2) METODO BASATO SULLA DURATA FINANZIARIA

Per calcolare il rischio generico su titoli di debito con il metodo della durata finanziaria (*duration*) si procede nel modo seguente.

1. Con riferimento a ciascuno strumento finanziario soggetto al rischio generico su titoli di debito, occorre preliminarmente calcolare il relativo rendimento alla scadenza, sulla base del valore di mercato corrente dello strumento stesso. Nel caso di strumenti a tasso fisso, tale rendimento rappresenta il tasso di sconto implicito del titolo; in caso di strumenti a tasso variabile, il calcolo è effettuato supponendo che il capitale sia dovuto a decorrere dal momento in cui il tasso d'interesse può essere modificato per il periodo successivo.
2. Successivamente si calcola la *duration* modificata di ciascuno strumento servendosi della formula:

$$duration\ modificata = \frac{D}{1+r}$$

dove:

$$D = \frac{\sum_{t=1}^m \frac{tC_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^m \frac{C_t}{(1+r)^t}}$$

r = rendimento alla scadenza

C<sub>t</sub> = flusso di cassa al tempo t

m = scadenza finale

3. In base alla relativa *duration* modificata, ciascuno strumento viene classificato nella zona appropriata della Tavola seguente.

Tavola 3

<b>Zona (1)</b>	<b>Duration modificata (2)</b>	<b>Variazioni ipotizzate di tasso (3)</b>
1	da 0 a 1,0	1,0
2	oltre 1,0 fino a 3,6	0,85
3	oltre 3,6	0,7

4. Si calcola quindi la posizione ponderata in base alla *duration* del titolo moltiplicando il suo valore di mercato per la *duration* modificata e per la relativa variazione presunta del tasso d'interesse riferita alla zona in cui è classificato (cfr. colonna 3 della Tavola 3).
5. Si determinano infine le posizioni ponderate in base alla *duration*, rispettivamente long e short, compensate all'interno di ciascuna zona e tra zone diverse seguendo gli stessi criteri indicati con riferimento al metodo basato sulla scadenza (cfr. istruzioni per la compilazione della Tavola 2, punti da 2 a 4).

6. La copertura patrimoniale per il rischio generico su titoli di debito in base al metodo della *duration* risulta dalla somma dei seguenti elementi:
- a) 2% della posizione compensata ponderata in base alla *duration* in ciascuna zona;
  - b) 40% delle posizioni compensate ponderate in base alla *duration* tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3;
  - c) 150% della posizione compensata ponderata in base alla *duration* tra la zona 1 e la zona 3;
  - d) 100% delle posizioni residue non compensate ponderate in base alla *duration*.

## **SOCIETA' DI "RATING" RICONOSCIUTE**

- A. Per gli emittenti italiani e per le emissioni di soggetti esteri quotati in Italia:
  - ITALRATING DCR s.p.a.
- B. Per gli emittenti italiani ed esteri e per le emissioni di soggetti esteri quotati in Italia:
  - MOODY'S INVESTORS SERVICE
  - STANDARD & POOR'S
  - FITCH - IBCA INVESTORS SERVICE
  - DUFF & PHELPS CREDIT RATING CO.
  - THOMSON BANK WATCH, INC.
- C. Per gli emittenti di paesi della zona A e per le emissioni di soggetti italiani ed esteri quotati in paesi della zona A<sup>1</sup>:
  - Società di rating riconosciute dalle locali autorità di vigilanza per le emissioni di emittenti locali e per le emissioni quotate sul mercato locale.

---

<sup>1</sup> Per i paesi non appartenenti né all'Unione Europea né al Gruppo del Dieci, purchè vi siano regole prudenziali equivalenti a quelle vigenti nell'Unione Europea.



## RISCHIO DI POSIZIONE SU TITOLI DI CAPITALE

### 1. Titoli di capitale quotati che presentano un “elevato grado di liquidità”

Ai sensi della disciplina in materia di rischio specifico sui titoli di capitale quotati in un mercato regolamentato riconosciuto, possono rientrare tra i titoli “qualificati” quelli che presentano un “elevato grado di liquidità”.

Sono considerati tali i titoli che possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche oggettive:

- a) per i titoli quotati in Italia, rientrano nel paniere di riferimento dell’indice MIB30 o dell’indice MIDEX;
- b) per i titoli quotati in un mercato regolamentato estero:
  - ove si tratti di titoli quotati in un Paese dell’Unione Europea o del G-10, presentano un elevato grado di liquidità, secondo le autorità competenti del medesimo Paese;
  - ove si tratti di titoli quotati in un Paese diverso da quelli di cui al punto precedente, possiedono un Indice di Liquidità e Capitalizzazione (ILC) non inferiore a quello dei titoli compresi nel paniere di riferimento dell’indice MIB30.

L’indice di liquidità e capitalizzazione dei titoli di capitale quotati in un mercato regolamentato è calcolato con metodologia analoga a quella in uso per selezionare i titoli che compongono il paniere di riferimento dell’indice MIB30, convertendo preliminarmente in euro i dati espressi in altre valute.

A tal fine, si procede a:

- 1) determinare la capitalizzazione media giornaliera (CapMG) del titolo, risultante dal prodotto del numero dei titoli in circolazione alla data di riferimento del calcolo per il prezzo medio nei sei mesi precedenti. Per i titoli denominati in valute diverse dall’euro può essere adottato indifferentemente il tasso di cambio effettivo di ciascun giorno o quello medio del semestre;
- 2) determinare il volume medio giornaliero degli scambi (VolMG), sulla base del medesimo periodo di sei mesi, adottando la medesima convenzione di cui sopra per i titoli denominati in valute diverse dall’euro;
- 3) calcolare il coefficiente  $\alpha$  del titolo in questione come rapporto tra CapMG e VolMG;
- 4) determinare con analoga procedura il coefficiente  $\alpha$  dell’intero mercato ( $\alpha_m$ ) nel quale il titolo è quotato;
- 5) calcolare l’indicatore ILC del titolo secondo la formula:

$$ILC = CapMG + \alpha_m * VolMG$$

Non possono rientrare tra i titoli di capitale “qualificati” quelli che presentano un coefficiente  $\alpha$  superiore a 10.000.

Ai fini della selezione dei titoli di capitale “qualificati”, il calcolo dell’ILC deve essere ripetuto almeno ogni sei mesi; evidenza dei dati presi a base del calcolo deve essere mantenuta presso l’ente per lo stesso periodo.

## **2. Contratti derivati su indici di borsa “diversificati”**

Ai fini della determinazione del requisito specifico su titoli di capitale gli enti possono non tenere conto dei contratti derivati su indici di borsa qualora essi siano negoziati su mercati ufficiali e riguardino indici ampiamente diversificati.

Quest’ultima condizione ricorre per gli indici:

- a) che si riferiscono a mercati ufficiali (esclusi gli indici settoriali) il cui listino comprende almeno duecento titoli;
- b) basati sull’intero listino ovvero su un paniere di titoli che comprende non meno di 30 unità;
- c) al cui valore nessuno dei titoli preso a riferimento concorre con una ponderazione superiore al 10%. Tale soglia è elevabile al 20% ove i primi 5 titoli del paniere cui si riferisce l’indice ordinati secondo il relativo “peso” non ne rappresentino più del 60%.

## MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEGLI “EQUIVALENTI CREDITIZI” DEI CONTRATTI DERIVATI NEGOZIATI AL DI FUORI DI MERCATI UFFICIALI (OTC)

### 1. Premessa

Nel calcolo della copertura patrimoniale prevista per il rischio di controparte e per il rischio di credito sono ricomprese le esposizioni connesse a strumenti finanziari derivati relativi a voci, rispettivamente, del portafoglio non immobilizzato e al di fuori del portafoglio medesimo.

Tali esposizioni (cc.dd. “equivalenti creditizi”) vengono determinate in entrambi i casi facendo ricorso alle medesime metodologie, di seguito descritte.

Non rientrano nel calcolo dell’equivalente creditizio i contratti derivati:

- negoziati su mercati ufficiali;
- su cambi (tranne quelli connessi all’oro) di durata originaria non superiore a 14 giorni di calendario.

La copertura patrimoniale richiesta può risultare ridotta in presenza di accordi di compensazione contrattuale (cfr. paragrafo 4).

### 2. Categorie di operazioni

Gli strumenti finanziari derivati sono classificati nelle seguenti categorie:

1) contratti derivati su tassi di interesse

- a) contratti swap su tassi di interesse in una sola valuta;
- b) operazioni “*basis swap*”;
- c) contratti su tassi a termine del tipo “*forward rate agreement*”;
- d) contratti a termine su tassi di interesse del tipo “*future*”;
- e) opzioni su tassi di interesse acquistate;
- f) altri contratti di natura analoga.

2) contratti su tassi di cambio e contratti concernenti l’oro

- a) contratti “*swap*” su tassi di interesse in più valute;
- b) operazioni a termine su valute estere;
- c) contratti a termine su valute del tipo “*future*”;
- d) opzioni su valuta acquistate;
- e) altri contratti di natura analoga;
- f) contratti concernenti l’oro di natura analoga a quelli da a) ad e).

3) contratti di natura analoga a quelli di cui ai punti 1), lettere da a) ad e) e 2) lettere da a) a d) concernenti altre voci o indici di riferimento riguardanti:

- a) azioni;
- b) metalli preziosi, eccetto l’oro;
- c) merci diverse dai metalli preziosi;
- d) altri contratti di natura analoga.

### 3. Calcolo degli equivalenti creditizi

Gli equivalenti creditizi dei contratti derivati è calcolato in base al metodo del valore corrente (cfr. paragrafo 3.1).

Fino al 31 dicembre 2001, nel calcolo degli equivalenti creditizi dei contratti derivati di cui al precedente paragrafo 2, punti 1) e 2), le SIM che non abbiano già adottato il metodo del valore corrente possono seguire alternativamente il metodo dell'esposizione originaria (cfr. paragrafo 3.2). Una volta prescelto tale metodo di calcolo, esso viene applicato alla globalità dei contratti

#### 3.1. Metodo del valore corrente (*mark to market*)

Tale metodo permette di calcolare il valore di mercato dei diritti di credito che sorgono dal contratto a favore della SIM. Il procedimento di calcolo approssima il costo che la SIM dovrebbe sostenere per trovare un altro soggetto disposto a subentrare negli obblighi contrattuali dell'originaria controparte negoziale, qualora questa sia insolvente.

Il calcolo del valore corrente si effettua sommando il costo di sostituzione, se positivo, e l'esposizione creditizia futura di cui ai successivi sottoparagrafi 3.1.1 e 3.1.2.

##### 3.1.1 CALCOLO DEL COSTO DI SOSTITUZIONE

Il costo di sostituzione di ciascun contratto è dato dal suo valore intrinseco, se positivo. Il valore intrinseco è positivo quando alla SIM spetta una posizione di credito nei confronti della propria controparte.

Per i "futures" e per le opzioni di tipo americano il valore intrinseco è dato dal differenziale a favore della SIM fra tassi (o prezzi) correnti e tassi (o prezzi) concordati.

Nei casi in cui l'esecuzione del contratto può avvenire soltanto alla scadenza concordata fra le parti (come, ad esempio, per gli "interest rate swaps" e i "forward rate agreements", le opzioni di tipo europeo, i cambi a termine e i "cross currency swaps") il valore intrinseco è calcolato ricorrendo all'attualizzazione dei flussi di cassa futuri sulla base delle condizioni in vigore alla data di riferimento del calcolo.

##### 3.1.2 CALCOLO DELL'ESPOSIZIONE CREDITIZIA FUTURA

L'esposizione creditizia futura approssima il cosiddetto "time value" che, in funzione della volatilità dei tassi di interesse, di cambio e degli indici nonché della vita residua del contratto, tiene conto della probabilità che in futuro il valore intrinseco del contratto, se positivo, possa aumentare o, se negativo, possa trasformarsi in una posizione creditoria.

Essa si determina con riferimento a tutti i contratti – con valore intrinseco sia positivo sia negativo – moltiplicando il valore nominale di ciascun contratto per le seguenti percentuali applicate in base alla durata residua delle operazioni.

Qualora il valore nominale risulti amplificato (ad esempio da effetti di leva) a causa della struttura dell'operazione, si tiene conto del valore nominale effettivo.

Per i contratti con scambi multipli del capitale le percentuali devono essere moltiplicate per il numero di pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto.

Tavola 1 - Calcolo dell'esposizione creditizia futura

DURATA RESIDUA	CONTRATTI SU TASSI DI INTERESSE	CONTRATTI SU TASSI DI CAMBIO E ORO	CONTRATTI SU TITOLI DI CAPITALE	CONTRATTI SU METALLI PREZIOSI ECCETTO ORO	CONTRATTI SU ALTRE MERCI E ALTRI CONTRATTI
Fino a 1 anno..	0 %	1 %	6 %	7 %	10 %
Oltre 1 anno e fino a 5 anni....	0,5 %	5 %	8 %	7 %	12 %
Oltre 5 anni ...	1,5 %	7,5 %	10 %	8 %	15 %

Nel caso di operazioni che prevedano la liquidazione di differenziali su più scadenze occorre calcolarne la durata media, ponderando le diverse scadenze in base al capitale di riferimento.

L'esposizione creditizia futura non viene calcolata per i "basis swaps" in una sola valuta, cioè per quei contratti che prevedono lo scambio di due tassi d'interesse diversamente indicizzati.

Per i contratti strutturati che prevedono la liquidazione dell'esposizione in essere a date di pagamento prestabilite per effetto della quale il valore di mercato del contratto viene azzerato a tali date (tipicamente gli *equity index swaps*), la vita residua è pari al periodo mancante alla successiva data di liquidazione; in ogni caso, per i contratti sui tassi d'interesse con vita residua finale superiore a un anno che soddisfino i predetti criteri, la percentuale da applicare al valore nominale del contratto non deve essere inferiore allo 0,5%.

### 3.2. Metodo dell'esposizione originaria

L'equivalente creditizio dei contratti su tassi di interesse e tassi di cambio può essere calcolato, alternativamente, moltiplicando il capitale di riferimento di ciascun contratto per i seguenti fattori di conversione da determinarsi sulla base della durata originaria delle operazioni.

*Tavola 2 - Esposizione originaria*

DURATA ORIGINARIA	CONTRATTI SU TASSI DI INTERESSE	CONTRATTI SU TASSI DI CAMBIO E ORO
Fino a 1 anno	0,5 %	2 %
Oltre 1 anno e fino a 2 anni	1 %	5 %
Incremento per ogni anno successivo	1 %	3 %

Nel caso di operazioni che prevedano la liquidazione di differenziali su più scadenze occorre calcolarne la durata media, ponderando le diverse scadenze in base al capitale di riferimento.

#### **4. Compensazione contrattuale**

##### *4.1 Tipi di compensazione ammissibili*

Il rischio di credito e/o di controparte sui contratti derivati può essere ridotto dai seguenti tipi di compensazione contrattuale:

- a) contratti bilaterali di novazione tra una SIM e la sua controparte, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie sono automaticamente compensate in modo tale che con la novazione venga stabilito un unico importo netto e si dia quindi origine ad un unico nuovo contratto, giuridicamente vincolante, che si sostituisce ai contratti precedenti;
- b) altri accordi bilaterali di compensazione tra una SIM e la sua controparte.

##### *4.2 Condizioni per il riconoscimento*

La Banca d'Italia riconosce un effetto di riduzione del rischio alle compensazioni contrattuali a condizione che la SIM abbia:

- 1) stipulato con la controparte un accordo di compensazione contrattuale che crea un'unica obbligazione, comprensiva di tutte le operazioni incluse, di modo che nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, fallimento, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza simile, la SIM ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate;
- 2) messo a disposizione della Banca d'Italia pareri giuridici scritti e motivati che inducano a ritenere che, nel caso di impugnazione in giudizio, le autorità giudiziarie ed amministrative competenti concluderebbero che, nei casi indicati nel punto 1), i diritti e gli obblighi della SIM sono limitati all'importo netto di cui al punto 1), in conformità del diritto:
  - dello Stato nel quale la controparte è costituita e, qualora una delle parti sia una succursale estera della SIM o della controparte, del diritto dello Stato in cui la succursale è situata;
  - che disciplina le singole operazioni compensate;
  - che disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale.
- 3) istituito procedure per garantire che la validità legale della sua compensazione sia periodicamente riesaminata alla luce delle possibili modifiche delle normative pertinenti.

La Banca d'Italia, dopo essersi consultata, se necessario, con le altre autorità competenti in materia, accerta che la compensazione contrattuale sia giuridicamente valida in base al diritto di ciascuna delle giurisdizioni competenti. Se una qualsiasi delle autorità competenti non è persuasa a tal riguardo, all'accordo di compensazione contrattuale non sarà riconosciuto un effetto di riduzione del rischio per alcuna delle controparti.

Ai contratti contenenti una disposizione che consente a una controparte non inadempiente di effettuare soltanto pagamenti limitati, ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore dell'inadempiente, anche se quest'ultimo risultasse un creditore netto (clausola di deroga), non può essere riconosciuto alcun effetto di riduzione del rischio.

Gli accordi di compensazione contrattuale possono avere ad oggetto anche contratti relativi a tassi di cambio di durata originaria inferiore a 14 giorni di calendario e opzioni vendute fuori borsa. In tal caso, i contratti della specie devono essere inclusi in tutti gli accordi di compensazione stipulati dalla SIM.

In relazione al disposto dell'articolo 203 del Testo Unico, la Banca d'Italia riconosce effetti di riduzione del rischio, anche in assenza dei pareri di cui al precedente punto 2), agli accordi di compensazione contrattuale per i quali il diritto applicabile - in relazione alle controparti, alle operazioni compensate e a qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale - sia esclusivamente il diritto italiano.

#### 4.3 Effetti della compensazione

##### 1) CONTRATTI DI NOVAZIONE

L'equivalente creditizio dei contratti derivati oggetto del contratto di novazione, da ponderare in base alla pertinente controparte, può essere determinato tenendo conto del contratto medesimo. Pertanto, si può procedere alla ponderazione dei singoli importi netti anziché degli importi lordi, in applicazione rispettivamente del metodo:

- a) del valore corrente, per quanto concerne il calcolo del costo di sostituzione e dell'esposizione creditizia futura;
- b) dell'esposizione originaria, per quanto riguarda la determinazione del capitale di riferimento da moltiplicare per le percentuali di cui alla tavola 2.

##### 2) ALTRI ACCORDI DI COMPENSAZIONE

In applicazione del metodo del valore corrente:

1. il costo corrente di sostituzione dei contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ottenuto tenendo conto del costo di sostituzione netto ipotetico attuale derivante dall'accordo; qualora la compensazione dia luogo ad un'obbligazione netta per la SIM, il costo corrente di sostituzione viene considerato nullo;
2. l'importo relativo alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ridotto in base all'equazione seguente:

$$M_{\text{netto}} = 0,4 * M_{\text{lordo}} + 0,6 * \text{RNL} * M_{\text{lordo}}$$

dove:

- $M_{\text{netto}}$  = importo ridotto relativo alla esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti con una data controparte inclusa in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido;
- $M_{\text{lordo}}$  = somma degli importi relativi alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti con una data controparte che sono inclusi nell'accordo di compensazione, calcolati moltiplicando i capitali di riferimento per le percentuali di cui alla Tavola 1;
- RNL = "proporzione netto-lordo": può essere determinata, alternativamente, secondo uno dei due metodi seguenti:
  1. calcolo separato: rapporto tra il costo di sostituzione netto ed il costo di sostituzione lordo per tutti i contratti stipulati con la medesima controparte inclusi nell'accordo di compensazione;

2. calcolo aggregato: rapporto tra la somma dei costi netti e la somma dei costi lordi di sostituzione, calcolati su base bilaterale per tutte le controparti tenendo conto dei contratti inclusi in tutti gli accordi di compensazione bilaterali stipulati dalla SIM.

Una volta prescelto il metodo di calcolo della proporzione netto-lordo, la SIM applica sistematicamente tale metodo.

Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura in base alla formula predetta, i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale di riferimento equivalente agli importi netti.

Contratti perfettamente congruenti sono i contratti a termine su tassi di cambio (*forward foreign exchange contracts*) e i contratti analoghi nei quali il capitale di riferimento è equivalente ai flussi monetari se questi ultimi giungono a scadenza alla medesima data valuta e sono completamente o parzialmente nella medesima valuta.

In applicazione del metodo dell'esposizione originaria:

- a) per i contratti a termine e per gli altri contratti simili nei quali il capitale di riferimento equivale a flussi monetari, nei casi in cui gli importi liquidabili diventano esigibili alla stessa scadenza e sono espressi nella medesima valuta, il capitale di riferimento può essere calcolato tenendo conto dell'accordo di compensazione;
- b) per gli altri contratti inclusi in un accordo di compensazione, l'equivalente creditizio viene calcolato moltiplicando il capitale di riferimento di ciascun contratto per i seguenti fattori di conversione da determinarsi sulla base della durata originaria delle operazioni:

DURATA ORIGINARIA	CONTRATTI RELATIVI AI TASSI DI INTERESSE	CONTRATTI RELATIVI AI TASSI DI CAMBIO E ORO
Fino a 1 anno .....	0,35 %	1,50 %
Oltre 1 anno e fino a 2 anni .....	0,75 %	3,75 %
Incremento per ogni anno successivo .....	0,75 %	2,25 %



## IL SISTEMA DELLE PONDERAZIONI

### 1. Premessa e definizioni

Ai fini della disciplina sul rischio di credito e di controparte e sulla concentrazione dei rischi, la rischiosità delle esposizioni di una SIM nei confronti delle controparti contrattuali è determinata applicando al valore delle esposizioni stesse (valore nominale o “equivalente creditizio”) un “fattore di ponderazione” che tiene conto della natura e del Paese di residenza di tali controparti.

I principali “fattori di ponderazione” sono i seguenti:

1) Amministrazioni pubbliche centrali	0 %
2) Soggetti qualificati	20 %
3) Settore privato	100%

A questi fattori di base, possono essere apportate alcune varianti dalle specifiche discipline relative a ciascuna tipologia di rischio, come di seguito specificato.

Il rischio cui si trova esposta la SIM può inoltre risultare ridotto in presenza di talune tipologie di garanzie ricevute, di natura personale o reale.

Il sistema di ponderazione ai fini della disciplina sui rischi di credito e di controparte è il medesimo; quello relativo alla concentrazione dei rischi se ne discosta in parte <sup>(1)</sup>. Per entrambi valgono le definizioni seguenti, relative ai criteri utilizzati per individuare i settori economici di appartenenza delle controparti debentrici e dei garanti.

#### A. Governi e banche centrali

Relativamente all’amministrazione pubblica italiana, nel settore “governi e banche centrali” rientrano gli organi costituzionali, i Ministeri, la Cassa Depositi e Prestiti, le Casse di Risparmio postali, la Sezione Speciale per l’Assicurazione del Credito all’Esportazione (SACE), la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei Cambi.

#### B. Enti del settore pubblico centrale e locale

Tra gli “enti del settore pubblico centrale e locale” rientrano i seguenti soggetti:

- I. gli enti pubblici territoriali;
- II. gli enti pubblici, nazionali o locali, che svolgono in via principale attività amministrativa o di erogazione di servizi senza scopo di lucro;
- III. gli altri organismi pubblici, nazionali o locali, privi di personalità giuridica.

Non rientrano pertanto fra gli enti del settore pubblico gli organismi con personalità giuridica pubblica che svolgono attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita, sia pure per obbligo di legge o a condizioni non remunerative.

Per l’individuazione dei soggetti da ricomprendere nei settori “governi e banche centrali” ed “enti del settore pubblico” di paesi esteri, si distinguono due ipotesi:

- se si tratta di paesi appartenenti all’Unione Europea o al Gruppo dei Dieci, occorre riferirsi ai criteri definiti dalle competenti autorità di vigilanza di tali paesi;

---

<sup>1</sup> Per un riepilogo completo e dettagliato di tutti i fattori di ponderazione inferiori al 100% si veda la Tavola 1.

- se si tratta di altri paesi, occorre riferirsi in via analogica ai criteri stabiliti per la pubblica amministrazione italiana.

### *C. Banche e imprese di investimento*

Per banche nazionali si intendono le imprese, aventi sede legale in Italia, autorizzate dalla Banca d'Italia all'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del T.U. bancario.

Sono escluse le succursali in Italia di banche estere.

Per banche estere si intendono le banche comunitarie ed extracomunitarie, di cui all'art. 1, comma 2, rispettivamente, lett. b) e c), del T.U. bancario, autorizzate dalle competenti autorità del Paese di origine all'attività bancaria così come definita ai sensi dell'art. 10 del T.U. bancario. Sono incluse anche le loro succursali all'estero, cioè le sedi di attività, sprovviste di personalità giuridica, costituite in Paesi diversi da quello di insediamento della casa madre, ivi incluse le succursali in Italia.

Per imprese di investimento, si intendono le imprese, diverse dalle banche, autorizzate a svolgere servizi di investimento, aventi sede legale e direzione generale in un medesimo Stato estero.

### *D. Settore privato*

Il settore privato è costituito da tutti i soggetti che non rientrano nelle categorie A, B o C di cui sopra.

Nel settore privato vanno pertanto ricompresi anche gli enti pubblici diversi da quelli di cui ai punti I, II e III della categoria B.

## **2. Il sistema delle ponderazioni per i rischi di credito e di controparte**

Come detto, il sistema di ponderazione delle attività di rischio e delle esposizioni relative, rispettivamente, al rischio di credito e a quello di controparte è il medesimo e riguarda:

- la natura delle controparti debitorie. Nel caso delle garanzie rilasciate, la controparte cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto garantito;
- le garanzie ricevute.

### *2.1 Natura delle controparti debitorie*

I fattori di ponderazione, che misurano il rischio di inadempienza dei debitori in relazione alla loro natura, sono i seguenti, fatto salvo quanto previsto nel seguito in relazione alle eventuali garanzie ricevute:

- |   |      |
|---|------|
| a) Amministrazioni pubbliche centrali (governi e banche centrali di Paesi della Zona A ed istituzioni dell'Unione Europea)  | 0%   |
| b) soggetti qualificati (banche di Paesi della Zona A, banche multilaterali di sviluppo, imprese di investimento di Paesi dell'Unione Europea o del "Gruppo dei Dieci" o di altri Paesi della Zona A dove sussistono regole di vigilanza prudenziale equivalenti a quelle vigenti nell'UE, mercati regolamentati e stanze di compensazione riconosciuti, enti del settore pubblico centrali e locali di Paesi della Zona A) | 20%  |
| c) settore privato: equivalente creditizio per contratti derivati OTC (cfr. Allegato E)   | 50%  |
| d) settore privato (altre operazioni)   | 100% |

Le attività di rischio e le esposizioni verso i governi centrali, le banche centrali, gli enti del settore pubblico e le banche dei Paesi rientranti nella Zona B hanno ponderazione 100 per cento. Tuttavia, con riferimento a tali soggetti, deve applicarsi la ponderazione:

- ◆ dello 0 per cento, se la controparte è costituita da governi o banche centrali e purché si tratti di attività denominate in valuta del Paese del debitore e finanziate con provvista nella medesima valuta;
- ◆ del 20 per cento, se la controparte è costituita da banche e le attività di rischio hanno durata residua inferiore all'anno.

Nei confronti delle controparti di paesi che abbiano concluso accordi di ristrutturazione del debito sovrano nei precedenti cinque anni si applica sempre la ponderazione del 100 per cento.

Le esposizioni nei confronti delle società controllate da un unico azionista sono sottoposte all'eventuale ponderazione più favorevole per questo prevista, valendo la garanzia di cui all'art. 2362 c.c.; tale principio non si estende ai crediti garantiti dalle suddette società né alle esposizioni nei confronti delle società indirettamente controllate, anche al 100%, dall'azionista unico.

## 2.2 Garanzie ricevute

Nella misurazione del grado di rischio degli attivi, le SIM tengono conto anche delle eventuali garanzie personali e reali ricevute, ivi incluse quelle che assistono le partite in sofferenza.

Le garanzie ricevute devono essere esplicite e non devono essere soggette a condizione.

Alle attività di rischio, assistite in tutto o in parte da garanzie personali, si applica (rispettivamente, per intero o pro-quota) il fattore di ponderazione previsto per il soggetto garante se più favorevole di quello del debitore principale.

Ai fini della minore ponderazione sono prese in considerazione le garanzie personali solo se il garante assume l'impegno, giuridicamente vincolante, di soddisfare le obbligazioni relative a uno o più debiti facenti capo a un determinato soggetto.

I fattori di ponderazione dei garanti sono quelli indicati alle lettere a) e b) del punto 2.1

Nel caso di garanzie rilasciate da banche della zona B, si applica la ponderazione preferenziale del 20 per cento soltanto se l'operazione sottostante ha durata residua pari o inferiore a 1 anno.

Tra le garanzie reali sono prese in considerazione le seguenti:

- a) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalla SIM e depositati presso la stessa;
- b) valori emessi da governi o banche centrali della zona A o dall'Unione Europea;
- c) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo;
- d) valori emessi dagli enti del settore pubblico della zona A;
- e) depositi di contante presso banche della zona A;
- f) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche della zona A.

Le SIM applicano (per intero o pro-quota) alle attività di rischio, garantite (in tutto o in parte) dai valori sopra citati, la ponderazione:

- pari a 0 se si tratta di garanzie di cui alle lettere a) e b);
- del 20 per cento se si tratta delle altre garanzie reali.

La ponderazione si applica ad un importo che non ecceda il valore di mercato della garanzia stessa al momento della stipula del contratto, ridotto degli scarti prudenziali di seguito indicati:

- 10 per cento per i titoli di Stato e i certificati di deposito;
- 20 per cento negli altri casi. Fanno eccezione i valori di cui ai punti a) ed e) ai quali non si applica alcuno scarto prudenziale.

### 2.3 *Rischio di credito: altri elementi dell'attivo*

Per quanto riguarda il rischio di credito, valgono inoltre i seguenti fattori di ponderazioni:

- la cassa e gli altri valori assimilati hanno ponderazione uguale a 0;
- i ratei attivi non imputati alle specifiche categorie di rischio per controparte hanno ponderazione uguale al 50 per cento;
- le attività materiali e le partecipazioni sono ponderate al 100 per cento, se non già dedotte dal patrimonio di vigilanza.

### **3. Il sistema delle ponderazioni ai fini della disciplina sulla concentrazione dei rischi: particolarità**

Il sistema di ponderazione delle esposizioni rilevanti ai fini della disciplina sulla concentrazione dei rischi rispecchia quello relativo al rischio di credito/controparte, fatta eccezione per le seguenti particolarità.

Per le attività di rischio nei confronti delle banche si applicano coefficienti di ponderazione articolati in relazione alla vita residua dell'attività e al Paese di appartenenza.

L'esposizione è riferita al debitore principale anche in presenza di attività assistite da garanzie personali. E' riconosciuta la facoltà di considerare l'esposizione in capo al soggetto garante purché questi non possa opporre il beneficio della preventiva escussione del garantito.

Le attività di rischio classificate tra le sofferenze sono ponderate al 100% a prescindere dalla garanzia che assiste l'operazione.

Per altre particolarità che differenziano la ponderazione ai fini della disciplina sulla concentrazione dei rischi da quella sul rischio di credito/controparte si veda la seguente Tavola 1.

Tavola 1 – Fattori di ponderazione ridotti

RISCHIO DI CREDITO/CONTROPARTE	RISCHIO DI CONCENTRAZIONE
<b>Fattore di ponderazione 0%</b>	
Posizioni nei confronti di o recanti l'esplicita garanzia di:	
Amministrazioni centrali pubbliche Governi o banche centrali della zona B (solo se il credito è denominato nella valuta nazionale del debitore ed erogato con provvista nella medesima valuta)	Amministrazioni centrali pubbliche Banche della zona A (solo se il credito ha durata residua non superiore a un anno)
Posizioni assistite da garanzie reali su:	
Valori emessi da Amministrazioni centrali pubbliche Valori emessi dalla SIM medesima (*) (solo se i valori sono diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione e sono depositati presso la stessa SIM)	Valori emessi da Amministrazioni centrali pubbliche  Contanti depositati presso banche del gruppo di appartenenza della SIM (*)  Titoli emessi dalla SIM o altro soggetto del gruppo di appartenenza e depositati presso uno di tali soggetti (*)
Altre posizioni	
Cassa	Partecipazioni in compagnie di assicurazione Quote o azioni di o.i.c.r. "armonizzati"
<b>Fattore di ponderazione 20%</b>	
Posizioni nei confronti di o recanti l'esplicita garanzia di:	
Soggetti qualificati  Banche della zona B (solo se il credito ha durata residua non superiore a un anno)	Banche della zona A (solo se il credito ha durata residua compresa tra uno e tre anni) Banche della zona B (solo se il credito ha durata residua non superiore a un anno) Enti pubblici degli Stati dell'Unione Europea Banche multilaterali di sviluppo Enti pubblici degli Stati dell'Unione Europea SIM e imprese di investimento dell'U.E. o del "G-10" o di altri Paesi della Zona A dove sussistono regole di vigilanza prudenziale equivalenti a quelle vigenti nell'UE Mercati ufficiali e stanze di compensazione riconosciute
Posizioni assistite da garanzie reali su:	
Contanti depositati presso banche della zona A (*) Valori emessi da soggetti qualificati (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione)	Contanti depositati presso banche della zona A (*)  Valori emessi da banche della zona A di durata residua non superiore a 3 anni (*)  Valori emessi da banche multilaterali di sviluppo Valori emessi da SIM e imprese di investimento dell'U.E. o del "G-10"
<b>Fattore di ponderazione 50%</b>	
Posizioni assistite da garanzie reali su:	
	Titoli (diversi dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche della zona A, con vita residua superiore a 3 anni, a condizione che tali titoli siano negoziabili in mercati ufficiali e soggetti a quotazione giornaliera ovvero la loro emissione sia stata autorizzata dalle competenti Autorità
Altre posizioni	
Contratti derivati OTC nei confronti del settore privato  Ratei attivi di cui non sia individuabile la controparte	Titoli detenuti in portafoglio (diversi dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche della zona A, con vita residua superiore a 3 anni, a condizione che tali titoli siano negoziabili in mercati ufficiali e soggetti a quotazione giornaliera ovvero la loro emissione sia stata autorizzata dalle competenti Autorità

Con riferimento alle garanzie reali, le suindicate ponderazioni si applicano a un importo che non ecceda il valore di mercato della garanzia al momento della stipula del contratto e ridotto degli scarti prudenziali di seguito indicati:

- 10 per cento per titoli di Stato e certificati di deposito;
- 20 per cento negli altri casi.

Fanno eccezione i valori contrassegnati da un asterisco (\*) ai quali non si applica alcuno scarto prudenziale.

**RISCHIO DI CAMBIO**

POSIZIONE COMPLESSIVA		DOLLARO (\$)	YEN	.....	ORO			
TITOLI	corte							
	lunghe							
CONTRATTI A TERMINE IN VALUTA								
	corte							
	lunghe							
CURRENCY FUTURES								
	corte							
	lunghe							
OPZIONI E CONTRATTI A PREMIO SU VALUTE								
	corte							
	lunghe							
SWAPS								
	corte							
	lunghe							
ALTRI								
	corte							
	lunghe							
POSIZIONE NETTA GENERALE (a)						TOTALI	COEFFICIENTE	COPERTURA PATRIMONIALE
TASSO DI CAMBIO (b)						(d) = $\Sigma(c_i)corte$ (e) = $\Sigma(c_i)lunghe$	(f)	(g) = $\max(d,e) \times (f)$
TOTALE IN LIRE (c) = (a) x (b)							0,08	

## **RISCHIO DI CONCENTRAZIONE CALCOLO DELLA COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA**

1. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti per i grandi rischi nei confronti di un singolo cliente o gruppo di clienti connessi, alle posizioni di rischio nei confronti di detto cliente non collegate al portafoglio non immobilizzato vanno sommate quelle relative alle posizioni lunghe nette del portafoglio non immobilizzato e quelle relative ai rischi di controparte e regolamento verso il cliente medesimo.

Per i clienti (o gruppi di clienti connessi) per i quali si è verificato un superamento del limite di concentrazione dovuto all'esposizione del portafoglio non immobilizzato, le posizioni lunghe nette del portafoglio medesimo e quelle relative ai rischi di controparte e regolamento vengono ordinate in modo ascendente in funzione del coefficiente patrimoniale richiesto per il rischio di posizione specifico, di regolamento e di controparte, in modo tale che il superamento sia attribuito alle componenti che presentano un coefficiente più alto.

Per quanto riguarda il rischio di regolamento:

- a) le esposizioni calcolate con il metodo ordinario di cui alla Sezione III (colonna (1) della Tavola A) sono sempre considerate come quelle con il coefficiente più alto (infatti, il minimo coefficiente applicabile è quello dell'8 per cento, che dovrà essere aumentato in funzione dello scorrere del tempo dalla data di non adempimento);
- b) le esposizioni calcolate con il metodo opzionale di cui alla Sezione III (colonna (2) della Tavola A) sono trattate in funzione del coefficiente ad esse applicabile ai sensi della Tavola A.

2. Qualora il superamento non si sia protratto per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione è pari al doppio della copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di posizione specifico, del rischio di regolamento e del rischio di controparte per le posizioni individuate conformemente al punto 1 che costituiscono l'ammontare del superamento.

3. Qualora il superamento si sia protratto per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione è determinata:

- i. imputando le singole componenti del superamento agli scaglioni indicati nella colonna della tavola A fino a concorrenza di ciascuno scaglione, nell'ordine determinato ai sensi del punto 1. La percentuale della terza colonna si riferisce al patrimonio di vigilanza. Pertanto, si consideri, a titolo di esempio, la seguente situazione: il limite di concentrazione individuale sia pari a 25; l'esposizione totale verso un singolo cliente sia pari a 80 lire, di cui 25 relative al portafoglio immobilizzato. In tale ipotesi, delle 55 lire che costituiscono il superamento globale:
  - 15 andranno inserite nella riga "fino al 40%";
  - 20 andranno inserite nella riga "dal 40% al 60%";
  - 20 andranno inserite nella riga "dal 60% all'80%";
- ii. moltiplicando le coperture patrimoniali relative alle componenti così classificate per i corrispondenti coefficienti indicati nella colonna relativa al coefficiente aggiuntivo della medesima tavola;
- iii. sommando, infine, i requisiti patrimoniali risultanti dalla suddetta moltiplicazione.

4. La copertura patrimoniale aggiuntiva complessivamente richiesta a fronte del rischio di concentrazione è pari alla somma delle coperture patrimoniali aggiuntive determinate come sopra per ciascun superamento.



Tavola A – RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

CALCOLO DELLA COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA

Cliente o gruppo di clienti connessi	Durata del superamento	Superamento del limite in percentuale del patrimonio di vigilanza	Tipo di rischio relativo alla componente del superamento	Importo (a)	Coefficiente per il tipo di rischio (b)	Copertura per il tipo di rischio (c)= (a) x (b)	Coefficiente aggiuntivo (d)	Copertura patrimoniale aggiuntiva (d)= (c) x (d)
Cliente A	Inferiore o uguale a 10 giorni						200%	
	Superiore a 10 giorni	Fino al 40%					200%	
		tra il 40% e il 60%					300%	
		tra il 60% e il 80%					400%	
		tra l'80% e il 100%					500%	
		tra il 100% e il 250%					600%	
		Oltre il 250%					900%	
Totale copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione su cliente A)								
Cliente B	Inferiore o uguale a 10 giorni						200%	
	Superiore a 10 giorni	Fino al 40%					200%	
		tra il 40% e il 60%					300%	
		tra il 60% e il 80%					400%	
		tra l'80% e il 100%					500%	
		tra il 100% e il 250%					600%	
		Oltre il 250%					900%	
Totale copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione su cliente B)								
.....								
.....								
TOTALE COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA PER IL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE (A+B+...)								

## CALCOLO DEL FATTORE «DELTA»

Il modello fondamentale di riferimento per la valutazione delle opzioni è quello di Black e Scholes del 1973, sviluppato per opzioni europee su azioni che non pagano dividendi prima della scadenza dell'opzione. La formula per la determinazione del valore di un'opzione call è la seguente:

$$c = S N(d_1) - Ke^{-rt} N(d_2)$$

dove  $d_1 = \frac{\ln(S / K) + (r + \sigma^2 / 2)t}{\sigma \sqrt{t}}$

$$d_2 = \frac{\ln(S / K) + (r - \sigma^2 / 2)t}{\sigma \sqrt{t}} = d_1 - \sigma \sqrt{t}$$

- $c$  = valore dell'opzione
- $S$  = prezzo dell'attività sottostante
- $K$  = prezzo di esercizio della call
- $r$  = tasso di interesse istantaneo esente da rischio
- $\sigma$  = volatilità del prezzo dell'attività sottostante
- $t$  = vita residua dell'opzione
- $e^{-rt}$  = fattore di sconto tra la data di determinazione prezzo e la data di scadenza dell'opzione

$N(x)$  è la funzione di distribuzione di probabilità cumulata per una variabile normale standardizzata. È la probabilità che tale variabile assuma valori inferiori a  $x$ .

La volatilità del rendimento del titolo sottostante può essere stimata in due modi:

- 1) come volatilità storica, in base all'analisi delle serie temporali di prezzi del titolo in un periodo precedente la data di valutazione;
- 2) come volatilità implicita. Partendo dalla quotazione corrente dell'opzione call e dai valori degli altri fattori si risolve con procedimento iterativo la formula di Black e Scholes in funzione di  $\sigma$ .

Come noto, il modello di Black e Scholes ipotizza:

- che l'andamento dei prezzi dell'attività sottostante possa essere approssimato da un processo log-normale;
- l'esistenza di un mercato perfettamente efficiente e senza frizioni;
- che il tasso di interesse del mercato e la varianza del valore di riferimento siano costanti per il periodo di durata dell'opzione.

Se il mercato risponde a queste caratteristiche il modello in esame offre una base rigorosa per calcolare il rischio di una posizione in opzioni. Il fattore fondamentale per tale calcolo sono le variazioni del prezzo del titolo.

La sensibilità rispetto al fattore prezzo è misurata dal fattore “delta” – derivata prima di  $c$  rispetto a  $S$  – che misura il rapporto tra le variazioni di  $c$  e quelle di  $S$  in costanza degli altri fattori. Il fattore “delta” consente quindi di stimare l'impatto su  $c$  di una variazione del prezzo:

$$\text{variazione di } c = \text{delta} \cdot \text{variazione di } S$$

Matematicamente il “delta” di un'opzione call si ricava dalla formula di Black e Scholes:

$$\text{delta} = N(d_1)$$

Il “delta” varia in un intervallo compreso fra 0 e 1. Il suo valore è minimo quando  $S$  è molto inferiore a  $K$  (prezzo di esercizio) e/o la scadenza dell'opzione è prossima. In tal caso la probabilità di aumenti di

prezzo tali da portare l'opzione call "in the money" <sup>(1)</sup> alla scadenza sono molto remote: il mercato si attende che l'opzione scada senza valore e pertanto il legame col prezzo del titolo è molto debole. Il "delta" tende all'unità per prezzi ( $S$ ) molto superiori a  $K$ , in quanto è molto probabile che l'opzione venga esercitata <sup>(2)</sup>.

### Opzioni put

Nel caso di opzioni put di tipo europeo il valore di equilibrio coerente con il modello sopra descritto si ottiene dalla relazione di parità call-put.

Il valore ( $p$ ) del put europeo sarà:

$$p = Ke^{-rt} N(-d_2) - S N(-d_1)$$

Il delta di un'opzione put è negativo ed è pari a

$$\text{delta} = N(d_1) - 1$$

◦  
◦ ◦

Avendo a riferimento la formula di Black e Scholes sono stati elaborati nella teoria finanziaria numerosi adattamenti per tener conto di situazioni specifiche; si riportano di seguito i più diffusi.

### Opzioni su valute

Nel caso di opzioni su valute la formula di riferimento richiede una modifica per tener conto del rendimento associato alla valuta (che non viene riconosciuto al detentore dell'opzione).

In tali casi è sufficiente sostituire nelle citate formule il valore  $S$  con  $Se^{-qt}$ , dove  $q$  è il tasso di interesse della valuta oggetto del contratto (quella acquistabile nel caso di call, quella vendibile nel caso di put).

Le formule base diventano pertanto <sup>(3)</sup>:

$$c = Se^{-qt} N(d_1) - Ke^{-rt} N(d_2)$$

$$p = Ke^{-rt} N(-d_2) - Se^{-qt} N(-d_1)$$

dove: 
$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r - q + \sigma^2/2) t}{\sigma \sqrt{t}} \qquad d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{t}$$

pertanto: "delta" per opzioni call =  $e^{-qt} \cdot N(d_1)$   
"delta" per opzioni put =  $e^{-qt} \cdot (N(d_1) - 1)$

### Opzioni su futures

Nel caso di opzioni su contratti a termine e futures, si può fare riferimento alla formula di Black:

$$c = (F N(d_1) - K N(d_2)) \cdot e^{-rt}$$

<sup>1</sup> Un'opzione call (put) è detta "in the money" quando il prezzo di mercato dell'attività sottostante è maggiore (minore) del prezzo di esercizio dell'opzione, "at the money" se i due prezzi sono uguali e "out of the money" se il prezzo di esercizio è maggiore (minore) di quello di mercato dell'attività.

<sup>2</sup> Per una esemplificazione della procedura di calcolo del fattore "delta" cfr. Tav 1.

<sup>3</sup> L'approccio proposto per le opzioni su valute è adottabile anche per le opzioni su indici di borsa purché tali indici non siano di capitalizzazione. In tali casi (indici non di capitalizzazione)  $q$  sarà il tasso medio annualizzato di dividendo delle azioni presenti nell'indice.

$$p = (K N(-d_2) - F N(-d_1)) \cdot e^{-rt}$$

dove: 
$$d_1 = \frac{\ln(F/K) + (\sigma^2/2)t}{\sigma \sqrt{t}} \qquad d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{t}$$

pertanto: “delta” per opzioni call =  $e^{-rt} \cdot N(d_1)$   
“delta” per opzioni put =  $e^{-rt} (N(d_1) - 1)$   
 $F$  = prezzo a termine o futures.

**Opzioni su obbligazioni**

Nel caso di opzioni su obbligazioni la formula di Black richiede i seguenti aggiustamenti:  
 $F$  è il prezzo *forward* del titolo ed è pari a  $F = (B - I)e^{-rt}$  dove:  
 $B$  = prezzo *tel quel* dell’obbligazione sottostante  
 $I$  = valore attuale delle eventuali cedole in scadenza nel periodo di vita dell’opzione  
 $K$  = prezzo di esercizio espresso al corso *tel quel*

**Opzioni su tassi di interesse (caps, floors) <sup>(1)</sup>**

Il modello delle opzioni europee su futures può essere esteso alle opzioni su tassi di interesse, vale a dire quei contratti che prevedono il pagamento dall’emittente al detentore a una o più scadenze periodiche future:

- nel caso del cap, della differenza positiva tra un tasso corrente di mercato, scelto come indice, e un tasso di esercizio (strike rate) fissato nel contratto;
- nel caso del floor, della differenza positiva tra lo strike rate e il livello corrente dell’indice.

In proposito, si osserva che i contratti in questione andranno considerati come un paniere di opzioni che dà vita ad una serie di possibili pagamenti. In particolare, ad ogni singolo pagamento previsto nella vita del contratto è applicata la formula di Black sostituendo al prezzo future il valore forward del tasso di mercato (scelto come indice) relativo al periodo compreso tra la data di determinazione del medesimo e quella del possibile pagamento. Come prezzo di esercizio andrà computato lo strike rate.

**Opzioni americane**

Le opzioni americane danno al detentore, rispetto a quelle europee, la facoltà aggiuntiva di anticipare l’esercizio rispetto alla data di scadenza. In generale, la valutazione di tali opzioni prende come punto di partenza il valore di una corrispondente opzione europea, alla quale viene aggiunto il valore di esercizio anticipato, che può essere più o meno rilevante a seconda dei casi.

Per le opzioni call occorre distinguere il caso di titoli con distribuzione di dividendi nel periodo di validità da quello senza distribuzione di dividendi; in pratica, in un mercato efficiente solo il primo tipo si differenzia da un’opzione di tipo europeo in quanto dà la possibilità di esercitare il diritto prima che si abbia la diminuzione di prezzo connessa alla distribuzione del dividendo.

Per le opzioni put la diversità tra opzioni europee e americane è in funzione della differenza tra valore corrente e prezzo di esercizio.

Per valutare le opzioni americane si possono utilizzare:

- 1) adattamenti empirici delle formule analitiche valide per le europee;
- 2) procedimenti numerici basati ad esempio sulla costruzione di alberi binomiali che descrivono l’evoluzione del prezzo del titolo sottostante al trascorrere del tempo.

Dei due approcci, quello di più frequente applicazione è il secondo, in quanto consente di simulare, nell’arco della vita dell’opzione, l’effetto sul prezzo della distribuzione dei proventi nonché le scelte assumibili dal detentore in relazione alla convenienza dell’esercizio anticipato.

---

<sup>1</sup> Ai fini che qui interessano i contratti cc.dd. “collar” possono essere scomposti in due opzioni: un (long) cap e un (short) floor.

## PATRIMONIO DI VIGILANZA

PATRIMONIO DI BASE		IMPORTO
<b>Elementi positivi:</b>		
1	capitale sociale sottoscritto	
2	riserve e fondo per rischi finanziari generali	
3	strumenti innovativi di capitale	
4	Totale elementi positivi del patrimonio di base (somma righe da 1 a 3)	
<b>Elementi negativi:</b>		
5	importi da versare dagli azionisti a saldo azioni	
6	azioni di propria emissione in portafoglio	
7	Avviamento	
8	altre attività immateriali	
9	Perdite	
10	Totale elementi negativi del patrimonio di base (somma righe da 5 a 9)	
<b>Patrimonio di base:</b>		
14	valore positivo (riga 4 – riga 10, se positivo)	
15	valore negativo (riga 4 – riga 10, se negativo)	
PATRIMONIO SUPPLEMENTARE DI II° LIVELLO		IMPORTO
<b>Elementi positivi:</b>		
16	riserve di rivalutazione	
17	fondi rischi	
18	strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti innovativi di capitale	
19	passività subordinate di II° livello	
<b>Patrimonio supplementare di II° livello:</b>		
20	valore positivo (somma righe da 16 a 19)	
21	Eccedenza	
22	valore positivo ammesso (riga 20 – riga 21)	
PATRIMONIO SUPPLEMENTARE DI III° LIVELLO		IMPORTO
<b>Elementi positivi:</b>		
23	proventi e plusvalenze del portafoglio non immobilizzato	
24	passività subordinate di III° livello o elementi del patrimonio supplementare di II° livello	
25	Totale elementi positivi del patrimonio supplementare di III° livello (somma righe 23 e 24)	
<b>Elementi negativi:</b>		
26	perdite/minusvalenze del portafoglio non immobilizzato ed eventuali oneri	
<b>Patrimonio supplementare di III° livello:</b>		
27	valore positivo (riga 25 – riga 26, se positivo)	
28	passività subordinate di III° livello eccedenti	
29	valore positivo ammesso (riga 27 – riga 28)	
30	valore negativo (riga 25 – righe 26 e 28, se negativo)	
PATRIMONIO DI BASE E SUPPLEMENTARE		IMPORTO
31	valore positivo	
32	valore negativo	
ELEMENTI DA DEDURRE		IMPORTO
33	partecipazioni inclusi strumenti ibridi di patrimonializzazione e attività subordinate verso banche e società finanziarie	
34	componenti non negoziabili dell'attivo	
35	minusvalenze sul portafoglio immobilizzato (50%)	
36	altri elementi da dedurre	
37	Totale elementi da dedurre (somma righe da 33 a 36)	
PATRIMONIO DI VIGILANZA		IMPORTO
38	valore positivo	
39	valore negativo	
PATRIMONIO RETTIFICATO DI SECONDO LIVELLO		IMPORTO
40	valore positivo	
41	valore negativo	

## **STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE E PASSIVITÀ SUBORDINATE**

### **1. Strumenti ibridi di patrimonializzazione**

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza quando il contratto prevede che:

- a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività finanziaria, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;
- b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite;
- c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o superiore a 10 anni. Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito al preventivo consenso della Banca d'Italia.

Sui titoli rappresentativi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione è richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonché l'eventuale condizione che il rimborso è subordinato al preventivo consenso della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia emana il provvedimento tenendo conto della capacità dell'intermediario di rispettare le regole di vigilanza prudenziale.

### **2. Passività subordinate**

Le passività subordinate emesse dalle SIM concorrono alla formazione del patrimonio di vigilanza a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che:

- a) in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;
- b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni;

c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell'emittente e preveda il nulla osta della Banca d'Italia.

I contratti non devono presentare clausole in forza delle quali, in casi diversi da quelli indicati ai punti a) e c), il debito diventa rimborsabile prima della scadenza.

I contratti possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (c.d. *step-up*) a condizione che le stesse siano esercitabili dopo il 10° anno di vita del prestito e che l'ammontare sia inferiore a 100 punti base. Per i prestiti che presentino livelli di *step-up* prossimi a tale limite massimo, la Banca d'Italia si riserva di ammetterne la computabilità nel patrimonio supplementare limitatamente a una quota del prestito stesso.

Le passività subordinate sono ricomprese nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme ancora a disposizione dell'ente al momento della segnalazione. Inoltre, l'ammontare di tali somme ammesso nel calcolo è ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.

L'ammortamento è calcolato sulla base dell'importo originario del prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni.

In caso di conversione o di riacquisto di quote del prestito subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota convertita o riacquistata e quote di ammortamento già maturate.

### **3. Garanzie prestate all'emissione di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate e conseguenti operazioni di "on-lending"**

Le condizioni di ammissibilità degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e dei debiti subordinati, indicate nelle presenti istruzioni, vanno rispettate in tutti i contratti connessi con operazioni di rilascio di garanzie all'emissione di tali strumenti e passività subordinate.

Il rilascio di garanzie all'emissione degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate consta di due atti distinti ma coordinati:

- con il primo la SIM assume la posizione di garante di un debito subordinato emesso da una sua controllata (o da altro soggetto);
- con il secondo la SIM emette in proprio uno strumento ibrido di patrimonializzazione o una passività subordinata (di contenuto identico alla prima) che viene sottoscritta dal soggetto emittente l'altra passività. I fondi raccolti con la prima emissione vengono così messi a disposizione del prestatore finale (operazione di "on-lending").

Il rilascio della garanzia non deve obbligare la SIM a rimborsare il prestito in via anticipata rispetto ai termini del contratto di "on-lending".

Il contratto che disciplina la prima emissione deve prevedere inoltre:

- che la garanzia prestata dalla SIM abbia anch'essa carattere subordinato;

- che l’adempimento del garante estingua le obbligazioni del debitore principale (primo emittente).

Il contratto di “*on-lending*” a sua volta contiene una clausola in base alla quale gli importi eventualmente pagati dalla SIM in relazione alla garanzia prestata sono portati in riduzione di quanto dovuto al sottoscrittore del debito subordinato da essa emesso.

#### **4. Richiesta di benessere alla Banca d’Italia**

La richiesta di benessere per l’inserimento degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate nel calcolo del patrimonio di vigilanza va corredata di tutte le informazioni utili a consentire alla Banca d’Italia una valutazione dell’effettiva portata degli impegni assunti dalla SIM.

La richiesta di ammissione del contratto e la relativa documentazione sono inoltrate in duplice copia alla Filiale della Banca d’Italia territorialmente competente.

In particolare, a seconda del tipo di operazione e qualora la struttura contrattuale lo preveda, sono forniti completi di allegati:

- il contratto di emissione;
- la circolare di offerta (“*offering circular*”);
- l’accordo di “trust” (“*trust agreement*”);
- eventuali successivi accordi intervenuti a modifica dei predetti contratti.

Occorre, inoltre, esibire tutti i contratti e rendere noti gli accordi riguardanti operazioni comunque connesse con quella oggetto di esame.

Al fine di ridurre i tempi necessari per la verifica dei requisiti per l’ammissione dello strumento ibrido di patrimonializzazione o della passività subordinata, le SIM possono sottoporre all’esame della Banca d’Italia anche progetti di contratto; il contratto definitivo sarà inviato una volta che esse abbiano dato corso all’operazione.

La Banca d’Italia, anche in presenza del rispetto delle condizioni contrattuali indicate nei precedenti paragrafi 1 e 2, può escludere o limitare l’ammissibilità nel calcolo del patrimonio di vigilanza degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate sulla base di valutazioni fondate sul regolamento contrattuale o sulla inadeguata potenzialità dell’ente emittente e sulla eccessiva onerosità dell’operazione contrattualmente prevista.

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di benessere la Banca d’Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

#### **5. Riacquisto da parte della SIM emittente di quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate**

La SIM può liberamente acquistare quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate dallo stesso emessi, per



un ammontare non superiore al 10 per cento del valore di ciascuna emissione <sup>(1)</sup>.

Le quote di detti prestiti, anche se momentaneamente presenti nel portafoglio, non sono inseribili nel calcolo del patrimonio di vigilanza <sup>(2)</sup>.

Il riacquisto superiore alla predetta misura o comunque finalizzato all'annullamento dei certificati è soggetto al preventivo consenso della Banca d'Italia: quest'ultimo caso è da considerarsi infatti alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota del debito <sup>(3)</sup>. Se la SIM appartiene a un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata, la richiesta è inviata dalla società capogruppo.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riacquisto, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

Nel caso di riacquisto di quote del prestito subordinato, la deduzione dal patrimonio di vigilanza è effettuata per la differenza, se positiva, tra il valore dei titoli riacquistati e le quote di ammortamento già maturate.

Le anticipazioni su strumenti ibridi di patrimonializzazione o su prestiti subordinati nonché le operazioni di finanziamento concesse dall'intermediario per finalità di riacquisto di tali passività sono equiparate al riacquisto delle stesse. Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione della passività dell'intermediario con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato.

---

<sup>1</sup> Il limite del 10% è calcolato sulla base del valore originario del prestito.

<sup>2</sup> Le passività subordinate riacquistate sono dedotte dal patrimonio di vigilanza al valore di riacquisto.

<sup>3</sup> Per effetto della clausola "illegality clause" il creditore o l'emittente ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del credito/debito subordinato qualora una norma di legge o di regolamento vieti di possedere attività o passività in quella forma o, più in generale, impedisca di tener fede agli obblighi assunti in base al contratto di emissione. Benché a stretto rigore questa clausola rappresenti un'ipotesi di rimborso anticipato che esula dalla volontà dell'emittente, essa si considera ammissibile ove risulti chiaramente che il rimborso dipende da un "factum principis" al quale il debitore (creditore) debba necessariamente uniformarsi. In questo caso non è necessario richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia per anticipare il rimborso del contratto.

La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia di titoli emessi a fronte di propri prestiti subordinati nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi (condizioni contrattuali, ripetitività, entità complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti.

## TITOLO IV BILANCIO D'ESERCIZIO

### CAPITOLO I I BILANCI DELLE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SCHEMI E REGOLE DI COMPILAZIONE

#### *Sezione I*

#### *PRINCIPI GENERALI*

#### **1. Destinatari delle disposizioni**

Le società di intermediazione mobiliare (di seguito SIM), redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (di seguito decreto) e le presenti istruzioni emanate ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto medesimo.

Le SIM redigono il bilancio consolidato ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 24 del decreto.

#### **2. Contenuto del bilancio**

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Essi sono corredati di una relazione degli amministratori sulla gestione, rispettivamente, della SIM o delle imprese incluse nel consolidamento.

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste dalle disposizioni del decreto e dalle istruzioni della Banca d'Italia non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle suddette disposizioni e istruzioni è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, essa non deve essere applicata (art. 2, comma 5, del decreto). Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato per effetto di cessioni o di ammortamento.

#### **3. Schemi del bilancio**

Gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico relativi al bilancio dell'impresa sono indicati nell'allegato A delle presenti istruzioni, quelli relativi al bilancio consolidato nell'allegato B.

Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono costituiti da voci (contrassegnate da numeri arabi), da sottovoci (contrassegnate da lettere) e da ulteriori dettagli informativi (i “di cui” delle voci e delle sottovoci). Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi costituiscono i conti del bilancio.

È consentita l’aggiunta di nuove voci, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratti di importi di rilievo. Altre informazioni possono essere fornite nella nota integrativa. In particolare, nella nota integrativa la SIM deve inserire le informazioni ritenute necessarie per una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Le sottovoci previste dagli schemi possono essere raggruppate quando ricorra una delle due seguenti condizioni:

- a) l’importo delle sottovoci sia irrilevante;
- b) il raggruppamento favorisca la chiarezza del bilancio; in questo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le sottovoci oggetto di raggruppamento.

Per ogni conto dello stato patrimoniale e del conto economico occorre indicare anche l’importo dell’esercizio precedente. Se i conti non sono comparabili, quelli relativi all’esercizio precedente devono essere adattati; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico non sono indicati i conti che non presentano importi né per l’esercizio al quale si riferisce il bilancio né per quello precedente.

Se un elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello stato patrimoniale, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua riferibilità anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

#### **4. Collegamento tra contabilità e bilancio**

Le modalità di tenuta del sistema contabile (piano dei conti, criteri di contabilizzazione ecc.) adottate dalla SIM devono consentire il raccordo tra le risultanze contabili e i conti del bilancio.

A questo scopo occorre che nel sistema informativo-contabile siano presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari ad assicurare tale raccordo; in sede di redazione del bilancio la coerenza tra le evidenze contabili sistematiche e i conti del bilancio deve essere assicurata, comunque, anche mediante apposite scritture di riclassificazione.

Analogamente, nel sistema informativo-contabile devono essere presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari a redigere la nota integrativa.

#### **5. Definizioni**

Di seguito sono indicate le definizioni dei termini e delle espressioni più ricorrenti nelle presenti istruzioni.

##### **5.1. Clientela**

Rientrano in questa categoria tutti i soggetti diversi dalle banche e dagli enti finanziari.